

GUIDA PRATICA PER LE IMPRESE ITALIANE

2011

A CURA DI LAMBERTO MARIA MORUZZI E RAFAEL COVARRUBIAS PORZIO

© Derechos Reservados. Embajada de Italia en Santiago- Porzio,Ríos & Asociados/ Prieto y Cía. Abogados. Se prohibe su reproducción total o parcial. Año 2011

INDICE

Prefazione dell'Ambasciatore d'Italia Vincenzo Palladino	4
Introduzione dell'Avvocato Marino Porzio	6
Lo scenario degli affari	8
- Aspetti politici ed economici	8
- Il trend economico	11
- I rapporti con l'Italia	15
- Informazioni aggiuntive	17
L'Ordinamento giuridico per le imprese	18
- Regimi di investimento	18
- Le societa'	26
- Aspetti fiscali	33
- Aspetti lavorativi	39
- Proprieta' intellettuale	43
- Accordo Cile – Unione Europea	49
- Commercio estero	54
- Risorse naturali e minerarie	58
- Mercato elettrico	64
- Aspetti ambientali	69
- Sistema delle concessioni	74
- Mercato delle telecomunicazioni	79
Link utili	85

PREFAZIONE

L'intensità delle relazioni bilaterali tra Italia e Cile trova le sue radici profonde in una vicinanza politica e culturale che e' inversamente proporzionale alla lontananza geografica. La Storia del Cile deve molto all'apporto di grandi famiglie di italiani, conquistatori e commercianti, emigranti e imprenditori, artisti e intellettuali, che ancora oggi risaltano nel piu' dinamico tessuto economico e sociale cileno.

Al termine del bicentenario dell'indipendenza del Cile e nell'anno delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unita' d'Italia, appare senz'altro utile realizzare per la prima volta una "Guida per le imprese italiane", di taglio certo giuridico, ma con l'obiettivo di fornire uno strumento pratico per gli imprenditori italiani che si affacciano su questo mercato per sviluppare attivita' commerciali o realizzare investimenti.

L'impegno del Capo dell'Ufficio Commerciale e oggi Funzionario vicario dell'Ambasciata Lamberto Maria Moruzzi, e la essenziale collaborazione dello Studio legale Porzio & Prieto - fondato anch'esso da italiani che hanno contribuito e continuano a contribuire al prestigio del nostro Paese in Cile - hanno reso possibile la realizzazione di questa Guida, che e' il risultato di un'idea nata in occasione della "Missione di Sistema" italiana organizzata a Santiago nel novembre 2009 e di un progetto concluso alla vigilia della Visita ufficiale a Roma del Presidente del Cile, Sebastian Piñera, nel marzo 2011, in entrambi i casi con un numero rilevante di imprese dei due Paesi coinvolte in incontri "business to business".

Analizzando i dati statistici, si comprende immediatamente quanto significativo sia il grado di interdipendenza e di collaborazione: l'Italia è un importante partner commerciale del Cile e tra i primi compratori mondiali della materia prima su cui si fonda una parte cruciale delle risorse cilene: il rame. Con l'arrivo di grandi gruppi italiani, soprattutto nel settore energetico e delle infrastrutture, il nostro Paese ha inoltre assunto una posizione di primissimo piano in tema di investimenti. Ma c'e' spazio anche per le Piccole e Medie Imprese, a cui e' principalmente

dedicato questo testo. Ad esse e agli imprenditori, investitori ed esportatori interessati e' destinata questa Guida, che mira a fornire un quadro informativo preliminare per la comprensione del sistema legale e del clima d'affari in Cile, presentando, nel modo più obiettivo e semplice possibile, le procedure da seguire, le difficoltà da superare e le opportunita' da cogliere per le imprese che decidano di affacciarsi sul mercato cileno.

La Guida si propone di dare una visione d'insieme che potrà essere integrata, per dati ed analisi economiche aggiornate, dalla lettura del periodico Rapporto Congiunto Ambasciata-ICE, elaborato semestralmente e pubblicato sul sito Internet del Ministero degli Affari Esteri, dell'ICE e dell'Ambasciata d'Italia.

La Guida rappresenta uno strumento necessariamente introduttivo e generale, ma di certo pratico per una prima analisi dei meccanismi giuridici disponibili, sui quali fondare le attivita' economiche. Per approfondire progetti di investimento o relazioni commerciali sono quotidianamente a disposizione - a seconda della materia e della dimensione delle attività - l'Ufficio Commerciale dell'Ambasciata d'Italia, l'Ufficio ICE (che opera in Cile, a partire dal 2005, quale Sezione per la Promozione degli Scambi dell'Ambasciata) e la Camera di Commercio Italiana in Cile. Un'assistenza legale competente e specifica e' inoltre sempre opportuna e consigliabile, a maggior ragione quando si avviano attivita' in un Paese straniero.

Il manuale è disponibile in formato digitale sul sito web dell'Ambasciata, dove verra' periodicamente aggiornato, con l'auspicio di ricevere commenti da parte dell'utenza onde migliorarne i contenuti.

> Vincenzo Palladino Ambasciatore d'Italia in Cile Santiago, marzo 2011

INTRODUZIONE

L'obiettivo di questa Guida e' fornire alle imprese interessate a sviluppare attività in Cile un panorama generale, ma sufficientemente preciso, della normativa giuridica esistente in relazione alle attività economiche piu' rilevanti.

In tal modo, essa dovrebbe rappresentare uno strumento utile per ogni manager o avvocato d'impresa italiana, aiutandolo a formarsi una prima idea della realtà che la sua società o il suo cliente incontrerà in Cile.

Con questo approccio, vengono presentate informazioni sulle possibili strutture societarie; i principali regimi tributari e quelli speciali destinati agli investimenti stranieri; il sistema di protezione della proprietà intellettuale; la normativa sulla concorrenza; i principali aspetti della legislazione sul lavoro; l'Accordo di associazione e cooperazione economica tra Cile ed Unione Europea; l'ordinamento del settore minerario e quello relativo all'energia elettrica, all'ambiente, alle concessioni pubbliche di opere infrastrutturali ed al sistema delle telecomunicazioni. Le diverse sezioni giuridiche sono precedute da una descrizione dello scenario degli affari che si propone di dare al lettore una visione d'insieme della situazione politicoeconomica cilena, con particolare attenzione per gli aspetti di maggiore utilità ai fini di un'impresa straniera che si affaccia per la prima volta su questo mercato.

L'iniziativa per la preparazione di questa Guida si deve al grande e crescente interesse dimostrato dall'Ambasciata d'Italia in Cile, sotto la guida dell'Ambasciatore Vincenzo Palladino, per incentivare l'avvicinamento dei settori economici dei due Paesi e la venuta a Santiago di imprese italiane, ponendo a loro disposizione la maggior quantità di informazioni utili per assumere decisioni ben fondate, soprattutto in campo giuridico.

Questo impegno dell'Ambasciata e' stato rappresentato con grande efficacia dal suo Consigliere Economico Lamberto Maria

Moruzzi, che non ha risparmiato energie per sostenere e far concretizzare numerosi progetti commerciali e di investimento di imprese italiane in Cile e che ha voluto concludere il suo mandato con la redazione di questo strumento di prima assistenza legale, destinato a durare nel tempo e ad essere periodicamente aggiornato ed integrato, soprattutto nella sua versione on-line.

Il nostro Studio Legale, da parte sua, e' onorato di essere stato invitato dall'Ambasciata d'Italia a partecipare a questo progetto e non puo' far altro che augurarsi che il documento che qui si presenta risulti utile e pratico per tutte le imprese italiane interessate.

> Marino Porzio Porzio, Rios & Asociados / Prieto y Cía. Santiago, marzo 2011

LO SCENARIO DEGLI AFFARI

ASPETTI POLITICI ED ECONOMICI

Il Cile e' un Paese di particolare interesse per l'imprenditore italiano, che puo' trovarvi eccellenti opportunita' di affari, di investimento e di commercio.

Stabile políticamente da diversi decenni, ha superato senza traumi sia il "periodo militare" del Generale Pinochet, sia il primo passaggio democratico tra un governo di centro-sinistra (la Concertación che ha guidato il Paese negli ultimi vent'anni) e uno di centro-destra, risultato vittorioso alle ultime elezioni del marzo 2010 ed ora guidato per 4 anni dal Presidente Sebastián Piñera.

In crescita sostenuta dal punto di vista economico, il Cile rappresenta una delle piu' promettenti economie moderne, non solo latinoamericane. Dopo il successo conclamato dei Bric's (Brasile, Russia, India e Cina) e l'affacciarsi prepotente sulla scena mondiale dei nuovi Mikt's (Messico, Indonesia, Corea del Sud e Turchia), molti analisti prefigurano infatti nei prossimi anni la consacrazione del Cile tra i Paesi piu' attraenti per il business globale, come gia' dimostra l'ingresso del Paese tra le economie sviluppate dell'OCSE, avvenuto nel 2010.

Giocano a suo favore molti fattori, tra i quali: un mercato piccolo, ma molto dinamico, con servizi di alto livello, a partire da quelli finanziari ed informatici; un costo del lavoro ancora contenuto, con bassa sindacalizzazione e ridotta conflittualita' impresa-lavoro; una netta apertura al commercio internazionale, attraverso una rete di Accordi di libero scambio con i principali blocchi economici (UE, USA, Cina, India, America Latina, ecc.); livelli di sicurezza unici in America Latina, con tassi di delinquenza comune e corruzione particolarmente bassi; una sostanziale certezza del diritto, con forze di polizia affidabili ed una magistratura indipendente e rapida; un'enfasi crescente sulla formazione del capitale umano, con attenzione politica verso il miglioramento dell'educazione e i programmi di ricerca e sviluppo;

l'utilizzo di una lingua veicolare come lo spagnolo, molto diffusa (e particolarmente accessibile per l'uomo d'affari italiano); una mentalita' e un sistema di valori pienamente occidentali.

In questo positivo contesto, il programma economico del Governo si caratterizza per un approccio liberista di mercato, con attenzione alla classe media ed alla protezione sociale. Gli obiettivi prevedono una crescita media del PIL del 6% per almeno 4 anni, un riorientamento verso una maggiore efficienza della spesa pubblica (gia' molto ridotta), l'aumento della produttività, la creazione di 1 milione di nuovi posti di lavoro entro il 2014 e l'ingresso del Cile tra i Paesi "pienamente sviluppati" nel 2018, con un PIL pro capite di US\$ 22.000.

Alla luce del forte terremoto che ha colpito il Paese il 27 febbraio 2010 - che ha provocato danni stimati in circa 30 miliardi di dollari (pari al 17% del PIL), ma ha anche dimostrato una eccellente qualita' di costruzione degli edifici moderni -, il Governo ha dovuto necessariamente rivedere alcuni di tali obiettivi cercando di equilibrare le sue prioritá politiche con le forti necessitá richieste dalla ricostruzione.

A tal fine e' stato definito un pacchetto di misure per il finanziamento di circa un terzo dei costi legati alla ricostruzione delle zone colpite dal sisma (8 miliardi di dollari). A latere di tali provvedimenti, il Governo ha deciso inoltre il ricorso parziale alle risorse del Fondo Sovrano di Stabilizzazione Economica e Sociale (FEES) per un ammontare massimo di 5 miliardi di US\$ e l'emissione di Buoni del Tesoro decennali per 1,5 miliardi di US\$, dei quali 500 milioni di US\$ in Pesos cileni.

Il Piano di rilancio economico elaborato dal Cile ha occupato il quinto posto a livello mondiale in termini di rapporto risorse stanziate/PIL.

L'economia cilena ha comunque risentito in misura contenuta rispetto ad altre economie della regione gli effetti della crisi internazionale, grazie soprattutto alla gestione di bilancio estremamente responsabile messa in atto dal Governo negli

ultimi anni. L'accumulo di ingenti fondi e' stato possibile grazie all'oculato risparmio pubblico, soprattutto nei periodi in cui il prezzo del rame sui mercati internazionali e' stato notevolmente alto.

Il contenimento del deficit di bilancio, del debito pubblico e dell'indebitamento con l'estero hanno continuato a sommarsi ad una politica di spesa estremamente previdente, che durante il periodo di turbolenze economiche ha risposto alle necessità di salvaguardia dell'occupazione e di stabilitá dei parametri macroeconomici.

Dopo un'iniziale rallentamento nel periodo post-terremoto, l'attivitá produttiva, anche grazie alla spinta del processo di ricostruzione, sta dando segnali di forte dinamismo. Le ultime previsioni prevedono per il 2011 una crescita stimata del PIL intorno al 5,5%-6,5%, percentuale che dovrebbe situarsi tra le piú alte della regione.

Secondo l'"Indice di Libertá Economica" elaborato dall'Heritage Foundation e dal Wall Street Journal, il Cile si conferma il Paese con l'economia piú libera dell'America Latina e si posiziona all'11° posto a livello mondiale su 179 nazioni prese in esame. Sulla base dello studio, l'indicatore che registra un miglioramento è in particolare quello relativo alla libertá in campo commerciale (grazie all'elevato numero di Accordi di Libero Scambio firmati dal Paese).

Nell'ambito del pacchetto di iniziative legislative a favore delle imprese colpite dal terremoto, sono previste anche una serie di misure volte a velocizzare e snellire le pratiche burocratiche per la creazione e la chiusura delle PMI, che potrebbero semplificare ulteriormente le procedure descritte in questa Guida. Sono in via di approvazione anche nuove regole di contabilita' per le imprese, per allinearsi ai parametri OCSE.

Nel giugno 2010 l'Agenzia di rating Moody's ha innalzato fino a AA3, uno dei gradini piú alti, la classificazione del rischio sovrano del Cile, riconoscendo la soliditá dell'economia cilena ed affermando che la buona gestione in materia di politica economica, di bilancio e monetaria, ha permesso al Cile di affrontare con sicurezza la crisi economica globale e le sequele del terremoto.

Ciò posiziona oggi il Cile quale nazione meno rischiosa della regione latinoamericana, in uno scenario economico internazionale complesso e nonostante alcuni punti di debolezza, come la limitata diversificazione della struttura economica, ancora troppo dipendente dalle esportazioni di materie prime e quindi esposta all'andamento dei prezzi. Consapevole della propria dipendenza dall'export delle commodities (in primis rame, ma anche molibdeno, legname e cellulosa), il Paese sta investendo nella differenziazione delle proprie esportazioni, consolidando settori come l'acquacoltura, il meccanico, l'agroalimentare e il turismo e cercando di sviluppare una capacità di esportazione per la piccola e media impresa.

Trend economico

Il Cile, formatosi come Repubblica indipendente nel 1810, ha seguito un costante cammino di crescita, piu' o meno sostenuta, tra il 1897 e il 1997, principalmente grazie all'apporto delle materie prime di cui e' ricco.

La crisi asiatica del 1998, che ha causato una forte caduta delle ragioni di scambio cilene, e l'impatto delle turbolenze sul mercato finanziario mondiale, hanno determinato un periodo circoscritto di bassa crescita, che ha provocato un aumento del tasso di disoccupazione. A ciò si e' aggiunto un consistente aumento dei tassi d'interesse locali, che ha contribuito ad una contrazione dei consumi.

Alla fine del 2003 tale tendenza si e' tuttavia invertita e il Cile ha recuperato piena credibilità grazie alla serieta' della sua politica economica e delle sue Istituzioni finanziarie. Contributo importante e' stato dato dal rafforzamento economico globale e dal forte aumento del prezzo del rame.

In questo scenario, la crescita del Paese e' passata da un tasso medio del 2,8% tra il 1999 e il 2003, al 5,2% tra il 2004 e il 2006. La recente crisi internazionale ha comportato un rallentamento nel 2008, con una crescita del PIL contenuta al 3,2%. La tendenza alla crescita si e' tuttavia subito ristabilita, con performance di primissimo piano nel 2009 e soprattutto nel 2010 (+5,6%).

Il grande effetto che il prezzo del rame ha sull'economia nazionale si spiega perché il Cile è il maggior produttore di tale minerale al mondo e rappresenta un terzo dell'offerta mondiale totale (il settore del rame, da solo, corrisponde al 15% del PIL cileno e al 40% delle esportazioni totali).

Il prezzo del rame è cresciuto da una media di US\$ 0,8 per libbra nel 2003 a US\$ 3,7 nel maggio del 2006, per cadere, in seguito alla crisi, intorno a US\$ 1,2 e risalire fino a US\$ 2,6 nell'agosto del 2009 ed a piú di US\$ 4 nel 2010. Tale aumento è dovuto all'incremento della domanda mondiale (specialmente da parte della Cina), alle limitazioni della capacità produttiva, alla riduzione degli stock disponibili e al passaggio degli investimenti finanziari alle commodities.

In accordo con la regola dell'avanzo strutturale di bilancio e con l'alto prezzo del rame, il Governo ha registrato un superavit del 5,2% del PIL nel 2008. Il surplus è stato usato dalle Autorità per prepagare i debiti, per piani di stimolo fiscale e per incrementare il possesso di attivi liquidi. Rilevante e' anche l'interesse per l'uso dei due Fondi sovrani cileni e per le attivita' sul mercato dei Fondi Pensione.

La Banca Centrale, dal canto suo, continua a gestire la politica monetaria con particolare prudenza, nel quadro di un sistema di inflazione controllata. Tale fermezza le è valso il 1º posto nel ranking della politica monetaria mondiale gestito da banche centrali e la Classificazione del Rischio Paese AA3.

INFLAZIONE

Tenendo in considerazione i limiti e gli strumenti della politica monetaria, in Cile e in altri Paesi, la Banca Centrale Cilena ha optato per uno schema basato su mete di inflazione e fluttuazione del tipo di cambio nominale.

L'obiettivo dichiarato di tale azione è che l'inflazione annuale rimanga per la maggiore parte del tempo intorno al 3%, con un range di tolleranza di più o meno un punto percentuale. L'inflazione del 2009 si e' attestata al -1,4%. Nel 2010 e' salita a1 + 3%.

Tale impegno orienta le aspettative degli agenti economici, in un quadro di generale stabilita'.

TIPO DI CAMBIO

In base allo schema di fluttuazione, la Banca Centrale Cilena si riserva la facolta' di intervenire sul mercato cambiario mediante operazioni cambiarie e/o fornendo strumenti per la copertura cambiaria, in circostanze eccezionali di deprezzamento o eccessivo apprezzamento del tipo di cambio che possono avere effetti negativi sull'economia. L'intervento cambiario non è abituale. L'ultimo e' stato registrato alla fine del 2010 per compensare un eccessivo apprezzamento del Peso cileno rispetto al dollaro a beneficio degli esportatori, soprattutto del settore agroalimentare e vitivinicolo.

POLITICA DI BILANCIO

L'amministrazione del Presidente Sebastián Piñera - che ha assunto l'incarico nel marzo del 2010 - ha ratificato il suo appoggio al quadro economico recente, annunciando una serie di misure per la crescita accelerata dell'economia (con mete del +6% annuo) e dei posti di lavoro. Nonostante gli effetti negativi del terremoto di grado 8.8 Richter che ha colpito il Cile nel febbraio 2010, tali obiettivi sembrano alla portata del sistema economico nazionale, che come detto si e' rapidamente ripreso con notevoli tassi di crescita.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL' ECONOMIA

Le caratteristiche principali dell'economia nazionale, tenendo in considerazione diversi fattori, sono:

- 1. Per quanto riguarda l'offerta, più della metà della produzione corrisponde a beni non commercializzabili nei mercati internazionali.
- 2. Per quanto riguarda la domanda aggregata, la componente più importante è il consumo totale, con più del 60%, seguito dagli investimenti privati con il 25%, e dalla spesa pubblica con l'11%. Il commercio estero, calcolato come somma di importazioni ed esportazioni, rappresenta più del 60% del PIL.


Il tasso di impiego presenta una volatilità pari quasi alla metà di quella del prodotto e il suo ciclo resta indietro di due o tre trimestri in rapporto a quello del PIL. I salari reali, invece, presentano una volatilità leggermente minore a quella del prodotto. Ma, a differenza dell'occupazione, il loro ciclo tende ad anticipare quello del prodotto.

Tra le diverse variabili esogene, i termini di scambio si distinguono in quanto presentano una delle correlazioni statisticamente più significative con il ciclo economico cileno. Essi mantengono una correlazione positiva con il ciclo del prodotto e anticipano il PIL dai due ai quattro trimestri.

Un'altra variabile la cui correlazione con il ciclo del PIL è significativa è la disponibilità di capitali esterni, che tende ad anticipare leggermente il prodotto.

Partecipazione dei principali tipi di industria al PIL

Il seguente grafico mostra i principali tipi di industria o settori economici cileni e la loro partecipazione al PIL:



Fonte: elaborazione dello Studio Legale sulla base di informazioni della Banca Centrale Cilena.

I rapporti con l'Italia

I rapporti ufficiali con l'Italia, al pari dell'esperienza delle imprese italiane in Cile, si possono definire eccellenti.

Le buone condizioni economiche del Cile hanno indotto all'organizzazione nle novembre 2009 di una importante "missione di sistema" italiana, guidata dal Vice Ministro dello Sviluppo Economico Urso e dal Sottosegretario agli Esteri Scotti. Organizzata da ICE, Confindustria e ABI in collaborazione con l'Ambasciata, tale missione ha rappresentato il piú importante evento economico-commerciale organizzato dall'Italia in Cile nella storia delle relazioni bilaterali, con la partecipazione di 120 imprese, 200 imprenditori, 9 banche e 16 associazioni di categoria. A seguito degli incontri "business to business", l'87% delle imprese intervenute ha dichiarato di avere trovato concrete opportunita' di affari.

Su un piano generale, il Cile ha assunto una valenza prioritaria per l'Italia grazie al forte aumento delle esportazioni di rame e prodotti derivati, il cui impiego nel sistema produttivo italiano è notevole: piu' della meta' del totale del rame importato proviene da Santiago, un fattore che ha fatto dell'Italia uno dei principali importatori mondiali del rame cileno, preceduta da Cina e Giappone e alla pari con USA, Corea del Sud ed altri attori asiatici. L'Italia si conferma inoltre tra i primi acquirenti mondiali di cellulosa ciilena.

Oltre all'importanza strategica quale compratore di materie prime, l'Italia è considerata dalle locali Autorità politico-economiche un partner prioritario sia per la notevole crescita dell'interscambio commerciale nel corso degli ultimi anni (e' ai primi posti nella UE) sia quale modello per lo sviluppo in Cile di un sistema produttivo trainato dal successo e dal radicamento nel territorio di piccole e medie imprese, che nel Paese occupano l'80% della popolazione, ma contribuiscono solo al 20% del PIL nazionale, per mancanza di capacitá esportative.

Nel corso del periodo 2005-2008 l'interscambio totale fra Italia e Cile è quasi raddoppiato, passando dai 2.190 milioni di US\$ a poco piú 4.150 milioni, mentre il 2010 ha segnato il massimo livello storico dell'export italiano verso il Cile con quasi 1 miliardo di dollari. Il saldo negativo della bilancia commerciale nei confronti del Cile si è cosi' ridotto e dipende essenzialmente dall'import di rame.

L'ottimo livello di collaborazione economica e' stato confermato e sostenuto da una netta intensificazione delle relazioni politiche, che hanno visto nel corso del 2008 la Visita di Stato del Presidente della Repubblica Napolitano, a soli 5 mesi di distanza da quella effettuata nel 2007 dalla ex Presidente Bachelet in Italia. In tale occasione si e' deciso di elaborare un Piano di Azione Congiunto che sancisce il rafforzamento dei rapporti bilaterali in tutti i settori. La firma dell'Atto e' avvenuta nel mese di marzo del 2009, e la prima riunione del Gruppo Misto italo-cileno, dalle competenze multisettoriali, e' avvenuta a fine gennaio 2011. Nel marzo 2011 si e' svolta inoltre la prima visita ufficiale a Roma del Presidente Piñera.

La risposta delle imprese italiane all'attrattivita' cilena e' crescente. Negli ultimi anni alcune decine di aziende di distinti settori e dimensioni (Enel, Astaldi, Ritrama, Enartis, Maire Tecnimont, Impregilo, Salini, Segafredo, Aristoncavi, ecc.) hanno aperto uffici a Santiago e guardano con fiducia alle opportunità che questo mercato può offrire loro, anche come piattaforma per la produzione in loco e l'esportazione verso altri Paesi della regione o del Pacifico vincolati da Accordi di Libero scambio con il Cile, con un mercato virtuale di oltre 3 miliardi di consumatori.

Data la complementarietà delle due economie (il Cile esporta commodities - rame, molibdeno, ortofrutta, cellulosa, farina di pesce e necessita di macchinari e tecnologia; l'Italia importa commodities e esporta prodotti industriali e commerciali d'eccellenza), vi sono notevoli ed interessanti possibilita' di sviluppo dei rapporti economici e commerciali. A tale sviluppo e' dedicata questa Guida.

Informazioni aggiuntive

Per aggiornamenti e dati economici piu' specifici si puo' consultare il "Rapporto congiunto" elaborato dall'Ambasciata d'Italia in Cile insieme all'Ufficio ICE di Santiago a cadenza semestrale e pubblicato sui rispettivi siti web.

L'ORDINAMENTO GIURIDICO PER LE IMPRESE

REGIMI DI INVESTIMENTO

In Cile, l'ingresso di valuta straniera, proveniente da investimenti stranieri o da crediti esterni, deve essere realizzato mediante il Mercato Cambiario Formale, ovvero attraverso un'Istituzione bancaria autorizzata.

Gli investimenti stranieri sono soggetti ad uno dei seguenti regimi:

- 1. Decreto Legge 600 (DL 600) e sue modificazioni, Statuto dell'Investitore Stranjero.
- 2. Capitolo XIV del Compendio di Norme sui Cambi Internazionali della Banca Centrale del Cile.

1. DL 600 CHI PUÒ AVVAI ERSI DEI DI 600

Possono avvalersi del DL 600 le persone naturali e giuridiche straniere e cilene con residenza e domicilio all'estero che trasferiscono capitali in Cile.

Il Comitato degli Investimenti Stranieri ha la facoltà di fissare l'importo minimo delle richieste di contratto di investimento straniero. Attualmente tale importo ammonta a US\$ 5.000.000, se l' investimento viene effettuato in valuta, e a US\$ 2.500.000 per investimenti realizzati con altre modalità.

L'ITER DEL CONTRATTO DI INVESTIMENTO STRANIERO

L'investitore straniero deve presentare una richiesta di investimento al Comitato degli Investimenti Stranieri, che è l' ente incaricato di approvarla o respingerla, in rappresentanza dello Stato Cileno. Dal momento in cui tale istanza viene accolta, l'investitore può depositare in Cile tutto o parte dell'investimento, che poi viene riconosciuto come tale nel contratto di investimento straniero.

Il contratto di investimento straniero si stipula mediante scrittura pubblica tra l'investitore straniero e lo Stato Cileno, che notifica i diritti e i doveri degli investitori stranieri tutelati dal DL 600. Tale contratto può essere modificato se entrambre le parti sono d'accordo, essendo lo Stato Cileno rappresentato dal Comitato degli Investimenti Stranieri.

Conformemente al DL 600, l'investimento straniero sussiste - e l'investitore viene considerato tale, con le relative tutele - solo dal momento in cui viene effettuato il corrispondente trasferimento di capitali dall'estero verso il Cile.

MODALITÀ DI CONFERIMENTO DI CAPITALE TUTELATE DAL DL 600

Le modalità sono le seguenti:

- a. Moneta straniera liberamente convertibile, che verrà introdotta mediante la sua vendita presso un entità bancaria cilena.
- b. Beni materiali, in tutte le loro forme o condizioni, che verranno introdotti in conformità alle norme generali vigenti riguardo alle importazioni senza copertura di cambi. Tali beni verano valutati in accordo ai procedimenti generali applicabili alle importazioni.
- c. Tecnologia nelle sue diverse forme, quando è suscettibile di capitalizzazione, che sarà valutata dal Comitato degli Investimenti Stranieri, tenendo conto del suo prezzo reale nel mercato internazionale. Non potranno cedersi a nessun titolo la proprietà, l'uso e il godimento della tecnologia che fa parte di un investimento straniero.
- d. Crediti associati a un investimento straniero. Le norme di carattere generale, i termini, gli interessi e le altre modalità di negoziazione dei crediti stranieri saranno quelle che la Banca Centrale cilena ha autorizzato o autorizzerà. I crediti associati non potranno superare il 75% della somma totale dell'investimento autorizzato.

- e. Capitalizzazione di crediti e debiti esteri in moneta liberamente convertibile, la cui contrattazione è stata debitamente autorizzata.
- f. Capitalizzazione degli utili con diritto di trasferimento all'estero.

DIRITTI CONFERITI DAL DL 600

- a. Accesso al Mercato Cambiario Formale. All'investitore viene garantito l'accesso al Mercato Cambiario Formale, costituito dalle Istituzioni bancarie autorizzate in Cile, per liquidare le valute costitutive dell'apporto di capitale, così come per acquisire le valute da rimettere all'estero sotto forma di capitale o utili.
- b. Remissione all'estero di capitali o utili. L'investitore ha diritto di rinviare all'estero il capitale a partire da un anno dalla sua introduzione. Tale rimessa è esente da ogni imposta, tassa o onere, fino all'ammontare dell'investimento realizzato.

Le divise possono essere acquisite solo con il ricavato dell'alienazione o liquidazione totale o parziale delle azioni o diritti rappresentativi del loro investimento straniero.

La rimessa di utili può essere effettuata in qualsiasi momento, previo assolvimento degli obblighi tributari corrispondenti, che deve essere provato dinnanzi al Comitato degli Investimenti Stranieri.

Entrambi i tipi di rimessa richiedono un certificato previo che li autorizzi, emesso dal Vicepresidente Esecutivo del Comitato degli Investimenti Stranieri.

- c. Accesso a tutti i settori economici. Gli investitori possono intraprendere qualsiasi tipo di attività economica, sempre che rispettino le normative vigenti.
- d. Non discriminazione. L'Articolo 9 del DL 600 stabilisce il principio di non discriminazione, garantendo all'investitore straniero che all'esercizio della sua attività commerciale

verranno applicate le stesse leggi e gli stessi regolamenti a cui sono soggetti gli investitori locali della stessa attività produttiva. Il DL 600 prevede un procedimento affinché l'investitore, in caso di discriminazione, possa reclamare.

principio di non Nonostante il discriminazione, l'investimento straniero tutelato dal DL 600 può essere oggetto di restrizioni di accesso al credito interno.

- e. Regime fiscale. Ogni persona domiciliata in Cile paga imposte sul proprio reddito, qualunque sia l'origine di esso. Le imprese cilene devono pagare un'imposta corporativa, il cui tasso è del 17%. E' in corso di negoziazione con l'Italia un Accordo bilaterale contro le doppie imposizioni.
- f. Gli investitori stranieri sono soggetti ad una imposta aggiuntiva sulla rimessa degli utili, con la possibilità di scegliere tra diverse opzioni:
- i. Regime comune. Il tasso che grava sull'imposta aggiuntiva per la rimessa degli utili attualmente è pari al 35%. Da tale imposta si deduce quella sui redditi provenienti dalle imprese, che ammonta al 17%.
 - ii. Regime speciale. L'investitore può optare per un regime di invariabilità tributaria. In tal caso, il tasso dell'imposta aggiuntiva sulla rimessa degli utili ammonta al 42%, e rimane invariabile per 10 anni. L'investitore può rinunciare a tale invariabilità in qualsiasi momento e per una sola volta, rimanendo soggetto al regime comune applicabile al momento della rimessa, che attualmente è pari al 35%.
- h. Imposte indirette. Gli investitori stranieri hanno diritto a chiedere che nei rispettivi contratti di investimento venga stabilita l'invariabilità, per il tempo necessario a realizzare l'investimento pattuito, del regime fiscale dell'imposta sulle vendite e sui servizi (Imposta sul Valore Aggiunto, IVA) e del regime daziario, applicabili all'importazione di macchinari

ed attrezzature non prodotte nel Paese e inserite in una lista elaborata dal Ministero delle Finanze. I beni che soddisfano i requisiti sono esenti dal pagamento della rispettiva IVA.

i. Invariabilità dell'imposta speciale sull'attività mineraria. Il 16 giugno del 2005 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale la Legge N° 20.026, che stabilisce un'imposta speciale sull'attività mineraria. Tale legge ha modificato il DL 600, incorporando l'Articolo 11- ter. Tale articolo stabilisce un regime di invariabilità della suddetta imposta per gli investitori che sottoscrivono nuovi contratti di investimento straniero relativi a progetti minerari con un valore non inferiore a US\$ 50.000.000.

2. CAPITOLO XIV DEL COMPENDIO DI NORME SUI CAMBI INTERNAZIONALI DELLA BANCA CENTRALE CILENA

Il Capitolo XIV contiene le norme amministrative, dettate dalla Banca Centrale cilena, che regolano investimenti, apporti di capitale, depositi e crediti provenienti dall'estero per somme superiori a US\$ 10.000.

- a. Investimenti. In generale, per investimento si intendono tutti gli atti e i contratti in virtù dei quali una parte acquisisce, con valuta estera proveniente dall'estero o con il ricavato della liquidazione di essa in Cile, la proprietà o il diritto d' uso, di godimento, di possesso o di titolo di azioni o diritti societari di imprese cilene, valori mobiliari (bond), cambiali e "pagherò", e qualunque altro tipo di titoli o valori, beni mobili o immobili.
- b. Apporti di capitale. Per apporto di capitale si intende qualsiasi atto o contratto in virtù del quale una parte destina la valuta estera proveniente dall'estero o il ricavato della liquidazione di essa nel Paese alla costituzione o all'aumento del capitale di una società con sede in Cile, o alla capitalizzazione in essa di obbligazioni in valuta straniera che mantiene con l'estero.
- c. Depositi. Con questo concetto si intendono gli atti e i contratti in virtù dei quali una parte consegna valuta estera

proveniente dall'estero o il ricavato della vendita di essa in Cile a un'altra parte domiciliata o residente nel Paese, che diventa titolare di essa sotto forma di deposito e si impegna a restituirla in un momento diverso a quello della consegna.

d. Crediti. Si intende per credito qualsiasi atto o contratto in virtù del quale una parte consegna o si impegna a consegnare valuta estera proveniente dall'estero a un'altra parte con domicilio o residenza in Cile, la quale contrae l'obbligo di restituirla in un momento diverso, con o senza interessi o adeguamenti come: linee di credito, sconto o risconto di documenti, mutui e crediti e fidi su conti correnti bancari e mercantili.

Si dicono crediti anche quelli ottenuti mediante la collocazione di bond all'estero da parte di persone residenti o domiciliate in Cile, anche se vengono emessi in valuta cilena e pagati in valuta straniera; i crediti associati a un investimento straniero realizzato in conformità del DL 600; gli anticipi del compratore destinati a finanziare esportazioni nazionali, e i crediti che vengono utilizzati all'estero quando il debitore è una persona con domicilio o residenza nel paese.

Si dice che la valuta straniera corrispondente agli investimenti, agli apporti di capitale, ai depositi, ai debiti e ai crediti sopraindicati proviene dall'estero quando l'obbligo che la origina o dal quale deriva, nasce o proviene da qualsiasi atto o contratto che dà o può dare origine a un obbligo di pagamento o rimessa all'estero da parte di una persona domiciliata o residente in Cile, o che può dare origine al diritto di trasferimento all'estero dei capitali investiti o apportati e dei loro rispettivi benefici (interessi, utili, ecc.).

Le disposizioni del Capitolo XIV, che possono essere modificate in qualsiasi momento dalla Banca Centrale Cilena, non garantiscono l'accesso dell'investitore al Mercato Cambiario Formale per la rimessa all'estero degli utili o del capitale investito nel Paese, e non riconoscono nessun beneficio per lo stesso, che rimane soggetto in tutto e per tutto alla legislazione comune. Non

stabiliscono neppure alcun termine per la rimessa di capitale e di utili del rispettivo investimento o apporto di capitale, né per il pagamento di capitale e interessi dei crediti esterni.

I principali obblighi che il Capitolo XV impone all'investitore straniero consistono nell'informare opportunamente la Banca Centrale Cilena di ogni entrata e uscita di valuta estera derivante da un'operazione di investimento, deposito, apporto di capitale o credito esterno, ognuna delle quali deve essere realizzata per mezzo del Mercato Cambiario Formale.

Di solito tali informazioni vengono fornite dalla banca cilena autorizzata, attraverso cui le valute vengono introdotte o fatte uscire dal Paese; in caso di crediti superiori a US\$ 1.000.000 o all'equivalente in altra moneta si deve informare, oltre al debitore e al creditore, anche la Banca Centrale cilena, nei termini e nelle condizioni che indica la regolamentazione applicabile.

Allo stesso modo, si deve informare la Banca Centrale Cilena di qualsiasi cambio di investitore, creditore o debitore, o modifica dell'investimento, dell'apporto di capitale, deposito o credito esterno, così come del cambio del beneficiario o debitore degli stessi.

MODUS OPERANDI

Esistono diversi modi mediante i quali una persona naturale o un'entità straniera possono realizzare operazioni in Cile. I più comuni sono:

- 1. Concessione di un mandato a un rappresentante per realizzare operazioni in Cile.
- 2. Apertura di un'agenzia/filiale nel Paese (solo per società anonime estere).
- 3. Costituzione di una società in Cile, soggetta alle leggi cilene.

1. CONFERIMENTO DI UN MANDATO

Il mandato è un contratto in virtù del quale una persona (mandante) affida la gestione di una o più attività a un'altra (mandatario), che si fa carico di esse per conto e a rischio della prima. L'estensione delle facoltà del mandato rimane a discrezione del mandante, che per questo deve considerare che tipo di operazioni desidera realizzare in Cile. Il mandato può essere remunerato o no: tale questione deve essere accordata tra il mandante e il mandatario. È raccomandabile che il mandatario sia domiciliato in Cile.

Se il mandato viene conferito nel Paese, ciò deve avvenire per scrittura pubblica. Se si effettua all'estero, il conferimento deve svolgersi dinnanzi a un Notaio Pubblico, la cui firma deve essere legalizzata da un ufficio consolare cileno; una copia del mandato debitamente legalizzata deve essere protocollata in un ufficio notarile cileno. Per gli effetti della legalizzazione dei documenti, il Cile non ha aderito alla Convenzione dell'Aia sull'Apostilla Internazionale, e pertanto non la considera valida.

2. APERTURA DI UN'AGENZIA

Le società anonime estere possono aprire un'agenzia o filiale in Cile. A tale scopo, il loro agente o rappresentante in loco deve protocollare in un ufficio notarile cileno (quello del domicilio dell'agenzia) i documenti che accreditano la costituzione, la legalità e la vigenza della società nel Paese d'origine, gli statuti vigenti e il potere generale dell'agente o rappresentante che richiede menzioni speciali. Tali documenti devono essere opportunamente legalizzati e tradotti nel Paese di origine presso un ufficio consolare cileno nel caso in cui non siano stati redatti in spagnolo.

Contemporaneamente alla protocollazione dei suddetti documenti e nello stesso ufficio notarile, l'agente o rappresentante deve presentare una scrittura pubblica nella quale risulti: il nome con cui la società estera opererà in Cile e il suo scopo; il capitale affidato all'agenzia, oltre alla data e alla modalità con cui entrerà nel paese; che i beni della società estera sono soggetti alle leggi

cilene per gli effetti degli obblighi della stessa nel Paese; il domicilio dell'agenzia; i beni di facile liquidazione che manterrà nel Paese per adempiere ai suoi obblighi in Cile; e che la società estera è a conoscenza delle norme legali e regolamentari cilene applicabili ad essa, all'agenzia e alle loro operazioni e obblighi.

Entro i 60 giorni successivi deve essere iscritto nel Registro del Commercio del domicilio dell'agenzia ed essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale un estratto dei suddetti documenti contenente le menzioni che esige la legge.

Ogni modifica ai documenti menzionati nei tre paragrafi precedenti o dichiarazione rilasciata in essi dovrà essere sottoposta alle stesse formalità.

È opportuno segnalare che la società estera anonima che apre un'agenzia è responsabile di ogni obbligo assunto dall'agenzia stessa, in quanto essa non ha una personalità giuridica propria e gode di quella della prima.

Le società

La legislazione cilena riconosce diversi tipi di società. Di seguito si elencano quelle utilizzate solitamente:

SOCIETÀ ANONIMA

La società anonima è una persona giuridica diversa dai suoi azionisti, costituita dall'accumulazione di un fondo comune erogato da azionisti responsabili solo delle proprie quote e amministrata da un consiglio direttivo formato da membri (persone naturali) essenzialmente revocabili. Deve avere almeno due azionisti.

La società anonima viene costituita mediante una scrittura pubblica, che deve contenere: l'identificazione degli azionisti conferenti; il nome, il domicilio e lo scopo della società; la sua durata, che può essere indefinita, il capitale e il numero di azioni in cui si divide, con indicazione di partecipazioni e privilegi, nel

caso in cui ce ne fossero; modalità e termini di tempo in cui gli azionisti devono versare il loro contributo, che non può superare i 3 anni dalla data della scrittura di costituzione; organizzazione e modalità dell'amministrazione societaria e del controllo di essa da parte degli azionisti; data in cui bisogna chiudere l'esercizio ed elaborare il bilancio (31 dicembre di ogni anno) e periodo in cui deve essere convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti; modalità di ripartizione degli utili; modo in cui verrà effettuata la liquidazione; natura dell'arbitrato a cui si devono sottoporre le vertenze tra azionisti, tra questi e la società e tra la società e i suoi amministratori; nomina del consiglio direttivo provvisorio e dei controllori dei conti o revisori esterni che devono controllare il primo esercizio sociale e gli altri patti stabiliti tra gli azionisti.

Entro 60 giorni contati dalla data della scrittura di costituzione, un estratto di essa dovrà essere trascritto nel Registro del Commercio competente ed essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale. Tale estratto deve contenere le menzioni previste dalla legge.

Esistono due tipi di società anonime: quelle aperte, che possono fare un' offerta pubblica dei propri titoli, e quelle chiuse, che non possono farlo.

Sono società anonime aperte:

- a. Quelle che hanno 500 o più azionisti.
- b. Quelle in cui almeno il 10% del capitale sottoscritto appartiene a 100 o più azionisti, esclusi quelli che, individualmente o mediante altre persone naturali o giuridiche, superano la suddetta percentuale.
- c. Quelle che iscrivono volontariamente le proprie azioni al Registro dei Valori.

Le società anonime aperte, a differenza di quelle chiuse, hanno le seguenti caratteristiche:

- a. Devono essere iscritte insieme ai loro valori al Registro dei Valori della Sovrintendenza dei Valori e Assicurazioni (SVS), l'organismo che le controlla; tale norma non è applicabile a quelle chiuse.
- b. Possono vendere le loro azioni in una borsa di valori e fare un'offerta pubblica dei titoli che emettono, nella misura in cui questi e quelle siano iscritti al Registro di Valori della SVS.
- c. Devono fornire diverse informazioni al pubblico, alle borse valori e alla SVS; tale obbligo non sussiste per quelle chiuse.
- d. Per prendere il controllo di una società anonima aperta mediante l'acquisizione diretta o indiretta delle sue azioni, come regola generale si deve ricorrere all' Offerta Pubblica di Acquisto di azioni (OPA), processo non applicabile nel caso delle società anonime chiuse.

Il consiglio direttivo delle società anonime aperte deve essere composto da almeno cinque membri, sempre che il patrimonio borsistico non superi una determinata cifra; in tal caso il numero sale a sette. Per quelle chiuse, il minimo è di tre componenti. I membri del consiglio direttivo restano in carica al massimo tre anni, con la possibilità di essere rieletti. Gli statuti possono stabilire che ogni membro disponga di un supplente che lo rimpiazzi in caso di assenza o impedimento.

Il rinnovo del consiglio direttivo deve essere sempre della totalità dei suoi membri. Di solito, salvo che la legge o gli statuti stabiliscano diversamente, il quorum per convocare validamente il consiglio direttivo è della maggioranza dei suoi componenti e gli accordi vengono stipulati dalla maggioranza dei membri del consiglio presenti. In caso di pareggio, decide il voto del presidente della riunione, salvo che gli statuti non dispongano diversamente.

Le società anonime devono avere uno o più amministratori delegati, nominati dal consiglio direttivo, con le mansioni stabilite da esso e previste dalla legge. Quando ci sono piu' amministratori, uno di essi deve essere nominato gerente generale.

Gli azionisti si riuniscono in consigli ordinari e straordinari. I primi devono essere convocati annualmente, entro il primo quadrimestre del rispettivo anno, e hanno come obiettivo pronunciarsi, tra le altre cose, sull'andamento della società, sul bilancio, sulle memorie e gli stati finanziari; sulla distribuzione degli utili e sulla ripartizione dei dividendi; sull'elezione e la revoca del consiglio direttivo e dei revisori dei conti.

I consigli straordinari possono avere luogo in qualsiasi momento per trattare le questioni di loro competenza stabilite dalla legge ed espressamente segnalate nella convocazione. Tra le suddette questioni vi sono la modifica degli statuti, la fusione, divisione o scioglimento della società; l'alienazione di parte rilevante dell'attivo societario, e il conferimento di garanzie reali a favore di terzi.

Le riforme degli statuti devono essere approvate in sede di consiglio straordinario, i cui atti vengono sottoposti a scrittura pubblica.

Per approvare le riforme dello statuto, così come l'aumento di capitale ed altre, è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta delle azioni emesse con diritto di voto, salvo che gli statuti stabiliscano una maggioranza superiore.

A meno che gli statuti non prevedano una maggioranza superiore, l'approvazione delle seguenti questioni richiede il voto favorevole dei due terzi delle azioni emesse con diritto di voto: la trasformazione, divisione e fusione in un'altra società: lo scioglimento anticipato; la diminuzione del capitale sociale; il cambio del domicilio sociale; l'approvazione di apporti non consistenti in denaro; la diminuzione del numero dei membri del consiglio direttivo; le modalità di distribuzione dei dividendi sociali; l'alienazione di parte rilevante dell'attivo; la creazione, modifica o soppressione di diritti di preferenza e altre questioni che stabilisce la legge.

La società anonima si scioglie, tra gli altri motivi, per accordo del consiglio straordinario degli azionisti e per la concentrazione di tutte le azioni nelle mani di uno solo di essi.

SOCIFTÀ PFR AZIONI

La società per azioni (SpA) è una persona giuridica diversa dal suo o dai suoi azionisti, essendo questi responsabili solo del valore della loro quota nella società. È costituita da una o più persone, la cui partecipazione al capitale è rappresentata da azioni. Questo è l'unico tipo di società che può essere unipersonale.

Le SpA vengono costituite mediante scrittura pubblica o strumento privato dinnanzi al Notaio e protocollati nei registri di questo. Un estratto di tale scrittura o strumento privato protocollato, contenente le menzioni previste dalla legge, deve essere iscritto nel Registro del Commercio del domicilio della società e pubblicato sul Bollettino Ufficiale, entro un mese dalla data della scrittura pubblica o della sottoscrizione dello strumento privato.

Lo statuto sociale di una SpA contiene i diritti e i doveri degli azionisti, il regime di amministrazione e gli altri patti che, salvo menzioni obbligatorie previste dalla legge, possono essere stabiliti liberamente.

La legge lascia agli azionisti grande libertà di decidere le clausole che ritengono convenienti negli statuti di una SpA su diverse questioni, persino su quelle relative all'amministrazione e al quorum per arrivare ad un accordo nel consiglio degli azionisti.

Per i casi non previsti dagli statuti e dalle norme legali sulle SpA, la società verrà regolata suppletivamente dalle norme sulle società anonime chiuse, sempre che non si contrappongano alla natura di esse.

Le azioni si possono cedere liberamente, salvo quando gli statuti o un patto tra azionisti siglato in conformità con la legge stabiliscono limitazioni al riguardo.

A meno che gli statuti dispongano il contrario, la società non viene sciolta in seguito alla concentrazione di tutte le azioni in un solo azionista.

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

La società a responsabilità limitata è una persona giuridica diversa dai suoi soci, in cui: è prevista la libertà di stabilire il regime di amministrazione, i soci rispondono dei debiti della società verso terzi solo fino all' ammontare dei loro contributi promessi e versati, e i loro diritti sono rappresentati da quote o diritti societari. Le società a responsabilità limitata devono avere non meno di due soci e non più di 50.

Limitazione della responsabilità dei soci significa che essi non sono responsabili dei debiti della società, salvo che si siano impegnati personalmente in qualità di fideiussori, avallanti o in altro modo come garanti del rispettivo obbligo.

Questo tipo di società si costituisce mediante una scrittura pubblica, che deve contenere le seguenti menzioni: identificazione dei soci, nome della società, che deve essere seguito dalla parola "limitata"; modalità di amministrazione; capitale che conferisce ogni socio e termine per versarlo; domicilio, scopo e durata della società; modalità di liquidazione e divisione dei beni; parte di guadagni e perdite assegnata ad ogni socio; eventuale possibilità per i soci di disporre annualmente di una cifra per le proprie spese particolari e l'ammontare di essa; dichiarazione della limitazione della responsabilità dei soci ai loro contributi; natura dell'arbitraggio a cui verranno sottoposte le differenze tra i soci e tra essi e la società; e il resto degli accordi presi dai soci.

La società a responsabilità limitata è una società di persone, pertanto alcune delle circostanze che danneggiano i soci, come l' incapacità, la morte, l' insolvenza o la dissoluzione, nel caso del socio persona giuridica, possono avere effetti legali sulla vita della società, fermo restando la possibilità di poter inserire negli statuti norme che evitino o attenuino tali effetti.

Per regola generale, ogni riforma degli statuti di una società a responsabilità limitata richiede la volontà e la partecipazione dell'unanimità dei soci. La cessione dei diritti o delle quote sociali comporta una riforma degli statuti, quindi la necessità di tale unanimità.

Le modifiche di una società a responsabilità limitata devono soddisfare gli stessi requisiti necessari alla sua costituzione.

ASPETTI FISCALI

Le imposte più rilevanti vigenti in Cile sono:

- 1. Imposta sul Reddito
- 2. Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
- 3. Imposta su Timbri e marche da bollo
- 4. Imposta Municipale

1. IMPOSTA SUL REDDITO

Pur non esistendo ancora un Trattato contro la doppia imposizione tra Cile e Italia, il relativo negoziato e' ripreso nel 2010 a seguito dell'ingresso del Cile nell'OCSE.

L'Imposta sul Reddito rappresenta per il momento la norma tributaria generale in Cile.

La Legge dell'Imposta sul Reddito grava su tutti i redditi, indipendentemente dal Paese d'origine o dalla fonte, dei residenti o domiciliati in Cile; e per non residenti e domiciliati in Cile, solo sulle rendite provenienti da fonti cilene, ovvero originate da beni situati o attività realizzate in Cile, con un'eccezione: uno straniero solitamente intraprende un'attività creando un'impresa in Cile (sotto forma di società anonima, società a responsabilità limitata, società per azioni, agenzia, ecc.), che viene considerata come residente e paga l'imposta di Prima Categoria che si illustra di seguito (ovvero una tassa del 17%); una volta che tale impresa in Cile rimette i suoi utili all'investitore straniero non residente, si applica un'imposta Aggiuntiva, a un tasso generale del 35%, e al posto della quale si può pagare l'Imposta di Prima Categoria sulla rimessa degli utili.

I residenti in Cile possono essere soggetti a diverse Imposte sul Reddito: a quella sull'attività imprenditoriale o Imposta di

Prima Categoria, oltre alla multa per le spese non accettabili fiscalmente; quella sul lavoro o Imposta di Seconda Categoria, che grava su coloro che prestano servizi personali sotto contratto di lavoro, e quella Globale Complementare, che riguarda l'insieme dei redditi percepiti da una persona naturale residente in Cile. Ai non residenti, l'imposta da applicare è quella Aggiuntiva.

E' interessante soffermarsi su due delle Imposte appena menzionate: quella di Prima Categoria e quella Aggiuntiva.

IMPOSTA DI PRIMA CATEGORIA

Questa imposta grava sulle imprese costituite, domiciliate o residenti in Cile, e presenta le seguenti caratteristiche:

- a. L' imposta è indipendente dalla modalità di organizzazione giuridica dell'impresa, indistintamente per una società a responsabilità limitata, anonima o un'agenzia o succursale di un'impresa straniera.
 - b. Tale imposta ammonta al 17%.
- c. Fondamentalmente grava sugli utili tributari maturati dall'impresa, indipendentemente dal fatto che siano stati o meno distribuiti a soci azionisti.
- d. Per regola generale, gli utili soggetti a imposta si determinano a partire dalla contabilità completa dell'impresa, con alcuni aggiustamenti (aggiunte o deduzioni). Se ci sono differenze tra gli utili finanziari e quelli tributari definiti nella Legge sull'Imposta sul Reddito, l'Imposta di Prima Categoria grava solo sugli utili tributari.
- e. L'Imposta di Prima Categoria si dichiara e paga nell'aprile di ogni anno e si riferisce agli utili maturati fino al 31 dicembre dell'anno precedente, fermo restando che le imprese devono effettuare pagamenti mensili durante l'esercizio a carico della suddetta imposta, dimodoché nell'aprile successivo si liquida l'imposta finale corrispondente e si procede al conguaglio, pagando

la differenza, se c'è, o richiedendo il rimborso dell'eccedenza, nel caso in cui i pagamenti realizzati durante l' esercizio abbiano superato l'Imposta di Prima Categoria da pagare.

- f. Quando l'impresa cilena distribuisce gli utili, bisogna distinguere se il socio o l'azionista che li riceve è un'altra impresa contribuente di Prima Categoria o se è un contribuente di imposte finali:
 - i) Se gli utili vengono distribuiti a un'altra impresa contribuente di Prima Categoria, questi non sono soggetti a tassazione. Ciò significa che una holding costituita in Cile non paga imposte sui dividendi distribuiti dalla corrispondente società operativa in Cile.
 - ii) La situazione cambia se gli utili si spartiscono tra persone straniere contribuenti finali, siano esse fisiche o giuridiche. In questo caso, il contribuente finale deve pagare le imposte per la distribuzione degli utili dell'impresa, ma può usare come credito l'Imposta di Prima Categoria pagato dall'impresa che effettua la distribuzione (in guesto caso, l'Imposta Aggiuntiva che si descrive di seguito).

IMPOSTA ADDIZIONALE

Tale imposta grava sui redditi di origine cilena di persone naturali o giuridiche non residenti in Cile, e presenta le seguenti caratteristiche:

- a. Si applica ai redditi di origine cilena percepiti da persone non residenti o domiciliate in Cile.
 - b. L'aliquota varia a seconda delle diverse ipotesi:
 - i) Commissioni, pagamenti di telecomunicazioni internazionali e altri servizi relativi all'esportazione di beni: 0%.
 - ii) Leasing o affitto di beni di capitale introdotti in Cile: 1,75%.

- iii) Premio di riassicurazione: 2%; premi di assicurazione: 22%.
- iv) Interessi pagati da un cileno debitore di una banca o Istituzione finanziaria o di un esportatore straniero, o a detentori di bond emessi da un'impresa cilena: 4%. Si applicano le cd. thin capitalization rules.
- v) Noleggi marittimi: 5%.
- vi) Consulenze tecniche, di ingegneria, di tecnici o cessione dell'uso di brevetti, progetti industriali, varietà vegetali, software, e simili: 15%.
- vii) Cessione dell'uso di marchi, royalties e licenze non citate al punto iv: 30%.
- viii) L'aliquota generale e suppletiva è del 35%. Esso è applicabile, per esempio, a pagamenti riscossi generalmente dall'estero; agli utili che un'impresa cilena contribuente di Prima Categoria paga a un investitore non residente; o all'affitto di beni che non siano "di capitale importato", ecc.
- c. La base imponibile è solitamente la cifra lorda pagata; ciò significa che lo straniero non può dedurre da essa le spese sostenute per ottenere il reddito di fonte cilena. Per questo motivo sono abituali le clausole di gross-up.
- d. Si applica dopo la distribuzione, il ritiro o la rimessa di utili all'estero. Di conseguenza, sulla mera maturazione degli utili non grava l'Imposta Aggiuntiva.
- e. La ritenuta dell'Imposta Addizionale deve essere effettuata dal pagatore del reddito soggetto a tale imposta. Per esempio, il cliente cileno o l'impresa che distribuisce utili o dividendi a un non residente è responsabile dell'imposta corrispondente.

L'Imposta di Prima Categoria che grava su alcuni utili può

essere accreditata al posto dell'Imposta Addizionale quando tali utili vengono distribuiti a un non residente. Per esempio, se un'impresa cilena ha pagato l'Imposta di Prima Categoria su alcuni utili succesivamente distribuiti a un investitore straniero. dall'Imposta Aggiuntiva del 35% può essere dedotto il 17% pagato dall'impresa, dimodoché nel momento della rimessa si dovrà trattenere solo il 18%.

2. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

Tale imposta grava sulla vendita abituale di beni tangibili mobili e sulla prestazione di alcuni servizi definiti dalla Legge sull'IVA realizzate in Cile. Ci sono tuttava alcune eccezioni. Per esempio, sull'importazione grava l'IVA anche se non c'è ancora una vendita giacente. L'esportazione, invece, è esente da essa.

L'aliquota ammonta al 19% e si applica al prezzo di vendita o remunerazione del servizio. Nel caso dell'importazione, la base imponibile corrisponde al Valore Doganale del bene introdotto, a cui va aggiunto il dazio doganale corrispondente.

Il contribuente dell'IVA è il venditore o prestatore di servizi soggetti a tale imposta. Deve caricare l'IVA sui guadagni che riscuote durante il mese, accumulando in questo modo un debito fiscale di IVA, che deve pagare allo Stato Cileno entro i primi dodici giorni di ogni mese. Tuttavia tali contribuenti hanno un credito fiscale, attribuibile al posto del suddetto debito, per le acquisizioni o contratti soggetti ad IVA, fatturati e vincolati ad attività generatrici di tale imposta.

3. IMPOSTA SU TIMBRI F MARCHE DA BOLLO

Le operazioni documentate di credito in denaro sono soggette a tale imposta. Così come il finanziamento con credito esterno, che venga emesso o meno un documento o un contratto, giacché è sufficiente la semplice contabilizzazione.

Sebbene la norma generale preveda che tale imposta gravi solo sul finanziamento in denaro, si applica anche al credito del fornitore straniero, per esempio all'importazione di un bene con saldo da pagare.

La base dell' imposta è il capitale prestato (o prezzo adeguato, nel caso dell' importazione), senza un limite di cifra.

L'aliquota normale ammonta allo 0,1% per ogni mese o frazione di tempo che intercorre tra la concessione del prestito e la data di scadenza dello stesso, e non può superare l'1,2% in totale. Nel corso del 2009 l'aliquota è scesa allo 0%; nel primo semestre del 2010, verrà dimezzato e raggiungerà lo 0,05% al mese, con punte dello 0,6%.

Anche il rifinanziamento è soggetto all'Imposta sui Timbri, a meno che non si espletino alcune formalità per dimostrare che sull'operazione originaria è stata gia' applicata tale imposta.

4. IMPOSTA MUNICIPALE

Tale imposta grava sulle imprese cilene che intraprendono attività nel settore secondario (industria) o terziario (servizi) e consiste in una "licenza municipale". Sono esenti dall'obbligo di presentare una licenzia le imprese che operano nel settore primario o dell'estrazione (agricolo, minerario, pesca, ecc.)

La base corrisponde al patrimonio dell'impresa. Si possono escludere gli investimenti di essa in altre imprese cilene che pagano l'Imposta Municipale.

L'aliquota massima della licenza municipale è dello 0,5% annuo.

ASPETTI LAVORATIVI

Di seguito riportiamo gli aspetti e le questioni rilevanti in materia di legislazione del lavoro in Cile:

1. INGRESSO IN CILE DI STRANIERI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ RETRIBLIITF

Affinché uno straniero possa entrare in Cile e rimanervi per svolgere attività retribuite con un contratto di lavoro, deve ottenere il visto corrispondente.

Il visto viene concesso dalle Autorità cilene. Se il richiedente si trova all'estero, deve sollecitarlo al Consolato cileno corrispondente; se si trova in territorio nazionale, al Ministero dell'Interno.

Il visto concesso per tale scopo è quello di "lavoratore a contratto". I requisiti per ottenerlo e le principali caratteristiche sono:

- a. Per ottenere il visto, il lavoratore deve disporre di un contratto registrato con il suo datore di lavoro cileno, che richiede le seguenti menzioni speciali:
 - i) Deve contenere una clausola in base a cui il datore di lavoro si impegna, una volta scaduto il contratto, a finanziare al lavoratore il biglietto di ritorno suo e della sua famiglia al proprio Paese di origine o al Paese deciso di comune accordo dalle parti.
 - ii) Il datore di lavoro deve dichiarare che si assume la responsabilità dell'Imposta sul Reddito a cui il lavoratore sarà soggetto durante il suo impegno lavorativo.
- b. Il contratto di lavoro deve essere firmato dalle parti datore di lavoro e lavoratore - dinnanzi a un Notaio Pubblico se il lavoratore si trova in Cile, o dinnanzi al Console o ad un rappresentante diplomatico cileno se si trova all'estero. In quest' ultimo caso, il contratto deve essere legalizzato dal Ministero degli Esteri cileno.

c. Nel caso di professionisti o tecnici, essi devono presentare il titolo professionale o tecnico corrispondente; in caso contrario, se ne sono sprovvisti, devono dimostrare di possedere le capacità necessarie allo svolgimento del lavoro attraverso certificati di lavoro o di altro tipo di prova.

d. Il visto di residente vincolato da contratto viene concesso per la durata massima di due anni, con la possibilita di rinnovo per uguali periodi.

2. PRINCIPIO DI DISCRMINAZIONE POSITIVA IN MATERIA DI NAZIONAI ITÀ

La Costituzione Politica cilena riconosce l'uguaglianza di tutte le persone, ma allo stesso tempo prevede che la Legge possa stabilire, in certi casi, requisiti o condizioni; fatto che, in definitiva, comporta una discriminazione lecita.

In virtù della suddetta norma, il Codice del Lavoro prevede che in un'impresa con più di 25 lavoratori, almeno l'85% di essi deve essere cileno. Nel caso in cui l'impresa non impieghi un numero di persone maggiore a 25 non si applica tale discriminazione.

Agli effetti del precedente calcolo, non si considera straniero colui o colei che ha un coniuge o figli cileni, o che è vedovo o vedova di un coniuge cileno.

3. NORMATIVA SULLA SINDACALIZZAZIONE E SULLA NEGOZIAZIONE COLLETTIVA

In Cile viene riconosciuto il principio di libertà sindacale e, per lo stesso motivo, i lavoratori hanno piena libertà di costituire le organizzazioni sindacali che ritengono opportune. Tuttavia, la legge esige un numero minimo di persone per fondare un sindicato:

a. Se l'impresa ha meno di 50 lavoratori e in essa non esiste un sindacato, per costituirlo è sufficiente la partecipazione di otto lavoratori. b. Se l'impresa ha più di 50 lavoratori, è necessario un quorum minimo di 25 per costituire il sindacato, ma basta la partecipazione di almeno otto per formarlo, con l' obbligo di raggiungere il minimo di soci entro un anno.

c. Se l'impresa dispone già di un sindacato, per fondarne un altro è necessario che ci siano almeno 25 soci al momento della sua costituzione, e che rappresentino almeno il 10% del totale dei lavoratori.

I lavoratori designati come dirigenti del sindacato godono di speciale protezione per tutta la durata dell'incarico e per sei mesi dopo il suo termine. Ciò implica che per licenziare un dirigente sindacale bisogna prima ottenere un' autorizzazione giudiziaria.

4. SISTEMA PREVIDENZIAI E E DI SANITÀ PUBBI ICA

Tutti i lavoratori dipendenti devono pagare delle quote previdenziali per la pensione, che sono a loro carico e vengono detratte dal loro stipendio. Il sistema cilena prevede la scelta tra diversi Fondi Pensione.

Lo stesso accade in materia sanitaria, per cui il lavoratore deve finanziare il sistema di prestazioni mediche con quote a suo carico, equivalenti al 7% del suo salario.

Il pagamento di tali quote è obbligatorio fino a una retribuzione massima di 60 unità di fomento (UF) mensili, circa €1.600, mentre non si applica all'importo che supera tale somma.

Oltre al sistema previdenziale e sanitario, esiste un'Assicurazione Obbligatoria di Disoccupazione che si paga con quote pari al 3% della retribuzione mensile del lavoratore, con un massimo di 90 UF, pari a €2.400. Il pagamento di tale percentuale viene diviso tra il lavoratore (0,6%) e il datore di lavoro (2,4%).

In materia di protezione della salute dei lavoratori, esiste un'Assicurazione Obbligatoria per gli Incidenti sul Lavoro che si paga in quote a carico esclusivo del datore di lavoro. Ogni quota è pari allo 0,95% della retribuzione mensile del lavoratore, con un massimo di 60 UF, pari a circa €1.600, e a quote aggiuntive in base al rischio effettivo dell'impresa, che possono raggiungere il 3,6% della suddetta retribuzione.

Proprietà Intellettuale

I marchi, i brevetti, le denominazioni d'origine, i diritti d'autore, le varietà vegetali e i diversi aspetti della Proprietà Intellettuale sono disciplinati e protetti dalla legislazione nazionale, così come dai trattati internazionali di cui il Cile fa parte.

Le diverse leggi che regolano la materia relativa a questioni di Proprietà Intellettuale stabiliscono come principio generale la non discriminazione tra titolari di diritti, siano essi cileni o stranieri. Per norma generale, si contempla un sistema di registrazione; ciò significa che i diritti si acquisiscono dopo che il marchio, il brevetto, la varietà vegetale, ecc. vengono riconosciuti dall'Autorità competente e dopo che il richiedente ha pagato le tasse previste, che cambiano caso per caso.

Una volta conferiti, i diritti di Proprietà Industriale e Intellettuale possono essere commercializzati, ceduti, trasferiti, apportati come capitale, essere oggetto di tassazione, ecc., e, generalmente, il titolare può farne uso nella forma che reputa conveniente.

Gli stranieri possono accedere a tutti i tipi di diritti sulla Proprietà Intellettuale, potendo agire in Cile attraverso un rappresentante, che può essere anche uno Studio Legale. A questo scopo, basta conferire un mandato e farlo legalizzare dal Consolato cileno corrispondente.

Per norma generale, il mero uso di un marchio, un brevetto, una varietà vegetale, ecc. registrati all'estero, non conferisce nessun diritto al loro titolare in Cile, a meno che non siano stati registrati nel Paese, salvo le seguenti eccezioni:

a. Chi possiede un marchio registrato all'estero e non lo usa in Cile può opporsi a una richiesta di registrazione di un marchio identico per gli stessi prodotti e/o servizi, purché possa accreditare dinnanzi all'Ufficio dei Marchi Cileno che è già stato registrato all'estero e che gode di una certa fama e notorietà.

b. La legge cilena riconosce i Diritti d'Autore dal momento della creazione dell'opera (Convenzione di Berna) e non ne richiede la registrazione dinnanzi all'Autorità competente per la sua protezione. Inoltre, la legge stabilisce che il Cile riconosce le opere straniere entro i suoi confini, così come gli altri Paesi riconoscono le opere cilene entro i loro (diritto di reciprocità).

LEGGI CILENE CHE REGOLANO GLI ASPETTI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Dal punto di vista legale, i diritti di Proprietà Intellettuale sono protetti dall'Articolo 19 della Costituzione Politica, in cui si riconoscono i diritti e le garanzie corrispondenti.

Le principali istituzioni di Proprietà Intellettuale sono regolate dalle seguenti leggi:

1. LEGGE N° 19.039 SULLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE (MARCHI E BREVETTI)

Stabilisce come ottenere, mantenere e difendere dal punto di vista giudiziario brevetti, modelli di utilità, modelli e disegni industriali, schemi di tracciati o topografie di circuiti integrati (microchips), i segreti d'impresa e le informazioni presentate dinnanzi all'Autorità per ottenere registrazioni o autorizzazioni, indicazioni geografiche o denominazioni d'origine.

Tali diritti devono essere riconosciuti dinnanzi all'Istituto Nazionale della Proprietà Industriale (INAPI) mediante i procedimenti previsti caso per caso, dopo aver assolto l'obbligo di pagamento delle tasse necessarie affinché i diritti vengano concessi e mantenuti nel tempo.

La vigenza dei diritti di Proprietà Industriale è la seguente:

- a. Marchi: 10 anni dal momento della concessione. Rinnovabile per periodi uguali e successivi di 10 anni ogni volta.
- b. Brevetti d'invenzione: 20 anni contati dalla data di deposito del brevetto. Non rinnovabile.

- c. Modelli di utilità: 10 anni contati dalla data di presentazione della richiesta. Non rinnovabile.
- d. Modelli e disegni industriali: 10 anni dalla data di deposito. Non rinnovabile.
- d. Schema di tracciato o topografia di circuiti integrati: 10 anni contati dalla data di deposito o del primo sfruttamento commerciale in qualsiasi parte del mondo. Non rinnovabile.
- f. Indicazione geografica o denominazione d' origine: indefinita.

In caso di infrazione dei diritti previsti dalla legge, il titolare di essi può difenderli dinnanzi ai Tribunali comuni, potendo scegliere la giurisdizione civile e/o penale, che può stabilire una multa o la confisca. Tutto ciò, senza pregiudicare le indennizzazioni eventualmente stabilite dai Tribunali in seguito alla richiesta della parte lesa.

2. LEGGE N° 17.336 SULDIRITTI D'AUTORE

Questa legge protegge i diritti che acquisiscono gli autori per il solo fatto di aver creato opere di ingegno in settori letterari e artistici, qualunque sia la loro forma di espressione, così come i diritti annessi che ciò comporta.

La legge tutela i diritti di tutti gli autori cileni e di quelli stranieri domiciliati in Cile. In quanto ai diritti degli autori stranieri non domiciliati nel Paese, essi godono della protezione che viene loro riconosciuta dalle convenzioni internazionali che il Cile sottoscrive e ratifica.

Tali diritti vengono iscritti dinnanzi al Garante dei Diritti Intellettuali ed hanno una vigenza, per regola generale, di 70 anni contati dalla morte dell'autore, non rinnovabili.

Contro chi non rispetta tale normativa, la legge contempla sanzioni penali, che consistono in multe e persino in pene detentive.

3. LEGGE N° 19.342 CHE REGOLA I DIRITTI DEI CREATORI DI NUOVE VARIFTÀ VEGETALI

Protegge i diritti del creatore di una nuova varietà vegetale. In questo senso, stabilisce che tal diritti si possono esercitare su tutti i generi e le specie botaniche e riguardano, generalmente, la pianta completa, inclusi tutti i tipi di fiori, frutti o semi e qualsiasi parte della pianta che può essere utilizzata come materiale di moltiplicazione.

Tali diritti si ottegono attraverso il Servizio dell'Agricoltura e dell'Allevamento (SAG) del Ministero delle Politiche Agricole. La durata della protezione del creatore è di 18 anni per alberi e viti e di 15 per le altre specie, contati dalla data d'iscrizione del diritto; non rinnovabili.

La legge contempla sanzioni penali per i trasgressori, che consistono in multe e persino in pene detentive da parte dei Tribunali di Giustizia e/o sanzioni amministrative.

4. NOMI DI DOMINIO (.CL)

L'organismo incaricato di registrare e mantenere i nomi di dominio con la terminazione ".cl", chiamato NIC Cile, ha emanato un Regolamento per tutte le questioni relative alla presentazione e alla procedura delle richieste di nome del dominio. Inoltre ha stabilito un sistema di Risoluzione delle controversie mediante un procedimento di arbitraggio efficiente e di breve durata, nel caso in cui terzi venissero danneggiati da un'operazione di cybersquatting.

5. LEGGE N° 20.169 CHE REGOLA LA CONCORRENZA SLEALE

Ha lo scopo di proteggere la concorrenza, i consumatori, e, in generale, qualsiasi persona i cui legittimi interessi siano stati danneggiati da un atto di concorrenza sleale.

In accordo con questa legge, per concorrenza sleale si intende "ogni condotta contraria alla buona fede o alle buone abitudini, che, attraverso mezzi illegittimi, cerca di dirottare la clientela di un agente del mercato".

Mediante le azioni previste, si cerca di ottenere un ordine del giudice, per far cessare al trasgressore la sua condotta considerata sleale.

Ciò avviene dinnanzi ai Tribunali di Giustizia, mediante un giudizio sommario. Nel caso in cui si stabilisse che la condotta del trasgressore costituisce un atto di concorrenza sleale, la questione potrebbe essere presentata al Tribunale di Difesa della Libera Concorrenza (TDLC).

6. TRATTATI F CONVENZIONI INTERNAZIONALI

Il Cile ha sottoscritto una serie di trattati, convenzioni internazionali e trattati di libero commercio, che fanno parte dell'ordinamento giuridico nazionale, in cui si trattano questioni relative alla Proprietà Intellettuale:

- a. Convenzione di Parigi per la Protezione della Proprietà Industriale.
- b. Accordo sugli Aspetti della Proprietà Intellettuale Relativi al Commercio (ADPIC).
 - c. Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT).
- d. Diversi Trattati sulla Proprietà Intellettuale amministrati dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO).
- e. Unione Internazionale per la Protezione delle Nuove Varietà di Piante (UPOV).
- f. Accordi di Libero Commercio sottoscritti dal Cile con l' Unione Europea, gli Stati Uniti, il Messico, la Cina, la Corea, il Perù, ecc.
 - g. Convenzione Interamericana sui Diritti d'Autore.
 - h. Convenzione Internazionale sulla Protezione di

Artisti, Interpreti o Esecutori, Produttori di Fonogrammi e Organigrammi di Radiodiffusione (Convenzione di Roma).

- i. Convenzione Internazionale per la Protezione di Opere Letterarie e Artistiche (Convezione di Berna).
- j. Convenzione per la Protezione dei Produttori di Fonogrammi contro la Riproduzione non Autorizzata.

ACCORDO CILE-UNIONE EUROPEA

Il 1 marzo 2005 è iniziata la piena applicazione dell'Accordo di Associazione tra il Cile e l'Unione Europea (UE). Attualmente riguarda tutti i 27 Paesi che formano la Comunità.

L'Accordo di Associazione con la UE è il più significativo per il Cile, data l'estensione e la profondità delle aree tematiche, che comprendono ambiti politici, economici, e di cooperazione.

AMBITO COMMERCIALE

La Parte IV dell' Accordo contiene la normativa su "Commercio e Questioni Relative al Commercio", il cui obiettivo generale è "l'espansione e la diversificazione commerciale bilaterale tra le Parti, in conformità con le disposizioni della OMC e con le disposizioni e gli obiettivi specifici enunciati nella Parte IV".

Le aree coperte sono:

1. ACCESSO AI MERCATI FLIMINAZIONE DEI DAZI DOGANALI

È stato stabilito l'impegno di eliminare i dazi doganali sui prodotti originari, in conformità con il rispettivo programma di sgravio. Inoltre, è stato istituito il principio generale del consolidamento del dazio applicato. Ma, se prima dell'eliminazione totale dei dazi doganali una delle Parti riduce il suo dazio NMF, si applica l'imposta ridotta. Si contempla anche come possibilità che, in qualsiasi momento, le parti accelerino lo sgravio dei prodotti.

MISURE NON DAZIARIE

È stata concordata la non applicazione di restrizioni o proibizioni all'importazione ed esportazione nel commercio reciproco, il che implica che qualunque restrizione o proibizione senza una giustificazione contemplata dalle eccezioni generali e particolari dello stesso Accordo o nella OMC, deve essere eliminata.

Inoltre, esiste un articolo sui rapporti nazionali, che riunisce gli stessi impegni che entrambe le Parti hanno preso sotto la OMC.

Inoltre, l' Accordo comprende nel dettaglio disposizioni riguardanti:

ACCORDO SUL COMMERCIO DI VINI E LIQUORI

Mediante questo accordo, sono state regolate diverse questioni relative alla produzione e alla commercializzazione di questi prodotti: pratiche enologiche, marchi e indicazioni geografiche, espressioni tradizionali o menzioni speciali di qualità.

I risultati sono i seguenti:

- a. Sono stati definiti i conflitti esistenti tra alcuni marchi cileni e indicazioni geografiche ed espressioni tradizionali. Tali marchi compaiono in una lista in appendice. È stata accordata la loro cancellazione in un periodo di 12 anni per il mercato domestico e di 5 per il mercato delle esportazioni, a partire dall'entrata in vigore dell' accordo.
- b. Il Cile ha accettato di proteggere le espressioni tradizionali della UE.
- c. Entrambe le Parti si sono accordate sulla concessione di protezione reciproca delle indicazioni geografiche in tutti i mercati del mondo.
- d. È stata rilasciata una Dichiarazione Congiunta in cui si stabiliscono certi surrogati dello champagne che non potranno essere impugnati dalla UE.
- e. È stato stabilito che il meccanismo di risoluzione di controversie dell'Accordo Generale disporrà di un procedimento specifico di arbitraggio per le pratiche enologiche, che assicurerà la neutralità degli arbitri e la loro perizia tecnica.

f. È stata ottenuta la protezione del Pisco, in conformità con quella ratificata nell'Accordo Cile-Messico. In base ad esso, la UE riconosce la denominazione d'origine del Pisco per l'uso esclusivo in prodotti originari cileni. Quanto sopra, senza pregiudicare i diritti che la UE può riconoscere, oltre al Cile, esclusivamente al Perù.

2. SERVIZI E DIRITTO DI STABILIMENTO

L'Accordo ha stabilito un'area di libero commercio sui servizi per mezzo della reciproca liberalizzazione di tale commercio, in conformità con l'Articolo V dell' Accordo Generale sul Commercio dei Servizi della OMC (AGCS). Il Titolo III contiene due capitoli relativi alla materia: uno sui Servizi e uno sui Servizi Finanziari.

Il Capitolo I sui Servizi contempla una copertura e norme simili a quelle dell'AGCS. Ciò implica, per esempio, che si applica alle quattro modalità di prestazione di servizi e che il sistema di liberalizzazione è di lista positiva. Allo stesso modo, stabilisce norme sulla regolamentazione nazionale, sul riconoscimento mutuo dei titoli professionali, sui rapporti nazionali e sull'accesso ai mercati. In materia di impegni sull'apertura dei mercati, entrambe le Parti hanno esteso le concessioni nel quadro delle negoziazioni della OMC.

Tale Capitolo comprende un articolo sul commercio elettronico, il che riflette l'intenzione comune di entrambe le Parti di appoggiare tale mezzo.

Il Capitolo II copre i Servizi Finanziari: banche, assicurazioni e valori, ovvero i servizi bancari propriamente detti (conti correnti, depositi a termine, prestiti, emissione di carte di credito ed altri), la commercializzazione di assicurazioni generiche e assicurazioni sulla vita, l'intermediazione di valori (fondi comuni e fondi d'investimento).

Tale Capitolo è un' applicazione dell'Accordo Generale di Commercio dei Servizi (GATS) della OMC ai servizi finanziari per ciò che concerne le discipline che il Cile ha accettato nel quadro del GATS e della OMC.

Infine contiene un' eccezione o una riserva di carattere generale e ampio, in base alla quale si proteggono le facoltà delle Sovraintendenze e della Banca Centrale in materia di regolazione prudenziale dei servizi finanziari. Ciò significa che il Cile può continuare a imporre, per motivi prudenziali, norme e regole per lo stabilimento di fornitori europei di servizi finanziari, così come avviene attualmente.

In materia di investimenti si garantisce il diritto di accesso di entrambe le Parti ai settori d'investimento in beni. Gli investimenti in servizi sono regolati dal Capitolo sui Servizi.

Inoltre le Parti riconoscono l'esistenza degli accordi bilaterali di investimento sottoscritti dagli Stati Membri con il Cile. Ciò significa che le norme di protezione contenute in essi continuano ad essere vigenti tra le Parti e si complementano con il diritto di accesso descritto.

Al riguardo, esiste un Accordo sulla Promozione e Protezione degli Investimenti tra Cile ed Italia, datato 23 giugno 1995, per mezzo del quale le Parti hanno deciso di conferire agli investimenti, ai guadagni e alle attività relative agli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investitori propri o di qualsiasi altro Paese. Inoltre, è stato stabilito un meccanismo per la risoluzione di controversie investitore/Stato, che dispone lo stabilimento di un Tribunale Arbitrale ad hoc.

Le facoltà della Banca Centrale in materia di versamenti sono state protette in modo simile alle misure prese negli accordi sottoscritti con Canada e Messico.

3. CONTRATTAZIONE PUBBLICA

Il Titolo IV, Parte IV, relativo alla Contrattazione Pubblica, comprende disposizioni che garantiscono il rispetto del principio del trattamento nazionale, di non discriminazione e trasparenza, così come delle norme delle procedure di licitazione, per esempio, e dei loro rispettivi termini. L'obiettivo è assicurare un'effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati pubblici.

4 PROPRIFTÀ INTFLI FTTUALF

Le parti si sono impegnate a concedere ed avallare una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di Proprietà Intellettuale, in conformità con le norme internazionali, inclusi i mezzi effettivi per garantire il rispetto di tali diritti, previsti dai trattati internazionali. In questo modo, le Parti hanno deciso di aderire a determinate Convenzioni Internazionali entro termini definiti.

Inoltre, è stata adottata una definizione ampia dei diritti di Proprietà Intellettuale, e, in aggiunta, da entrambe le Parti è stato preso un impegno di cooperazione, previsto dalla Parte di Cooperazione dell'Accordo Generale.

CONCORRENZA

Il Titolo VII sulla Concorrenza comprende principalmente la cooperazione, la consulenza e lo scambio di informazioni non confidenziali tra le Autorità cilene che regolano la concorrenza e la Commissione Europea, così come la possibilità di scambiarsi assistenza tecnica.

In particolare, le Parti si sono impegnante ad applicare le loro rispettive leggi in materia di concorrenza, compatibilmente con la Parte Commerciale dell'Accordo, con il proposito di evitare che i benefici del processo di liberalizzazione del commercio di beni e servizi possano essere ridotti o annullati da pratiche contrarie alla concorrenza.

6. RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

Il Titolo VIII, riferito alla Risoluzione di Controversie, cerca di evitare e di risolvere le controversie tra le Parti relative all'applicazione della buona fede della Parte Commerciale dell'Accordo, e di arrivare a una soluzione reciprocamente soddisfacente di qualunque questione che ne potrebbe impedire il funzionamento.

Commercio estero

Il commercio estero cileno è sempre stato caratterizzato da dinamismo e flessibilità, il che ha permesso l'aumento sistematico dello scambio di beni e servizi con tutti i Paesi negli ultimi 30 anni.

Ciò è stato possibile grazie a una politica commerciale che ha dato priorità all'apertura internazionale, rappresentata dai Trattati di Libero Commercio gia' firmati con 54 Paesi, che ha permesso al Cile di accedere a circa l'88% del PIL mondiale, con un mercato virtuale di oltre 3.5 miliardi di consumatori.

La suddetta apertura ha richiesto l'appoggio di istituzioni legali propense alle sfide che il commercio esige in condizioni di competitività, fermo restando il rispetto della normativa della OMC sulla libera concorrenza.

Infatti, il Cile ha sottoscritto tutti gli Accordi del Trattato della OMC e specialmente i Codici dei Sussidi e del Dumping, rendendo così possibile l'adempimento delle norme di investigazione sulla concorrenza sleale internazionale.

Dal punto di vista della normativa nazionale che regola le questioni relative al commercio estero, è necessario segnalare il modo in cui si realizzano le importazioni e le esportazioni, in conformità con le disposizioni legali che le regolano.

1. IMPORTAZIONI

Il sistema di importazione è basato su principi che regolano le destinazioni doganali di importazione. Il Cile possiede chiare norme sugli elementi che devono essere considerati nel processo di importazione:

SISTEMA DI VAI UTAZIONE

Per gli effetti dell'applicazione delle imposte doganali si utilizza il concetto di Prezzo Doganale, inteso come il Prezzo di Transazione liberamente accordato tra le parti nel corrispondente contratto di compravendita internazionale, antecedente previo e indispensabile per procedere con un'operazione di commercio con l'estero.

Il Prezzo Doganale su cui si applicano il diritto doganale e l'IVA, in termini generali, corrisponde a tale Prezzo Doganale più il nolo, l'assicurazione e le altre spese connesse.

Il Cile ha sottoscritto l'Accordo di Valutazione della OMC, di grande aiuto per il contrattante straniero che esporta in Cile in quanto comune a tutti i Paesi membri della OMC.

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

Il Cile ha un Sistema Daziario Doganale che si attiene al Sistema Armonizzato della OMC, in base al quale la classificazione dei prodotti corrisponde alla nomenclatura internazionale accettata in tutti Paesi membri e, pertanto, la descrizione dei beni espressi nelle didascalie daziarie non varia, nelle parti fondamentali, da un Paese all'altro.

Il Cile classifica i prodotti in posizioni daziarie fino ad otto numeri.

Il Paese ha un sistema di imposte doganali basso ed uniforme. Il Diritto Doganale ammonta al 6% ad valorem e si applica a tutti i beni classificati nel dazio. Tale imposta si deve pagare per ogni prodotto importato, in aggiunta all' IVA del 19% sul Prezzo Doganale e al dazio del 6%.

Sono esenti dal pagamento totale o parziale del Diritto Doganale i prodotti che figurano nei Trattati di Libero Commercio o che sono stati dispensati unilateralmente da disposizioni legali interne, come nel caso dei beni di capitale.

L' IVA si deve pagare in ogni caso, anche se il prodotto è esente dai diritti doganali.

DESTINAZIONI DOGANALI DI INGRESSO DI MERCI DIVERSE DAI L'IMPORTAZIONE

La normativa doganale permette l'ingresso di merci al Paese senza che per questo si intenda avvenuta un'importazione. Infatti, contempla alcuni concetti legali in base ai quali la merce non perde la sua natura di merce straniera e rimane nel Paese in un regime doganale sospensivo.

a. Magazzino Privato. Si autorizza l'entrata di beni senza il pagamento di imposte doganali per un periodo di 90 giorni, con l'obbligo di depositarli in un magazzino e sotto custodia del SNA (Servizio Nazionale delle Dogane). Nel periodo di stoccaggio, il titolare deve pagare un'imposta determinata dal SNA e non può disporre liberamente dei prodotti. Se li trasforma, usa, vende o effettua su di essi qualsiasi atto di alienazione o che costituisce un onere, incorre nel reato di contrabbando.

Alla fine del periodo autorizzato, il titolare del Magazzino Privato ha due opzioni: procedere all'importazione dei beni o rimandarli all'estero.

b. Ammissione Temporale. Si autorizza l'ingresso di merci senza il pagamento di imposte doganali, e non per questo esse perdono la loro natura di merci straniere. In questo caso, i beni introdotti sono soggetti alle stesse proibizioni dei prodotti entrati sotto il regime precedente, con un'eccezione: l'interessato può disporre di tali beni, pagando una tassa proporzionale ai diritti doganali in relazione al tempo trascorso.

Nonostante quanto precedentemente illustrato, una serie di beni sono esenti dal pagamento della tassa menzionata. Sono quelli che entrano nel Paese per spettacoli culturali, con veicoli di turisti e destinati al trasporto internazionale di persone, container o contenitori, navi, ecc.

c. Perfezionamiento Attivo. Questo regime permette all'esportatore di un prodotto finito di introdurre materie

prime, parti, pezzi o semilavorati, senza pagare i diritti e l'IVA, per integrarli o trasformarli in un prodotto finale di esportazione.

d. Zone Franche. Nelle città di Iguique, al nord del Paese, e Punta Arenas, all'estremo sud, sono state stabilite zone delimitate soggette alla finzione giuridica dell'"extraterritorialità doganale". I beni introdotti non sono soggetti a diritti doganali e ad IVA e possono essere trasformati liberamente, usati, alienati, ceduti o rimandati all'estero, senza che ad essi vengano applicate le norme che regolano le destinazioni doganali precedentemente elencate.

Per concludere, il Cile ha sottoscritto il Protocollo di Montreal riguardo al controllo delle sostanze che danneggiano lo strato di ozono, che esige che gli importatori di tali prodotti, registrati preso il SNA, rispettino in tutto e per tutto la normativa doganale ad essi applicabile.

2. FSPORTAZIONI

Il regime legale che si riferisce all'uscita legale di merci proibisce le imposte sulle esportazioni come misura effettiva contro il rincaro dei prodotti cileni di esportazione. E' nell'applicazione di questo concetto che si inquadra il rimborso dell'IVA pagata per l'acquisto di un prodotto finito o di materie prime incorporate a un prodotto di esportazione. In questo modo, tutti gli esportatori che dimostrano di aver pagato l'IVA per l'acquisto di forniture possono essere beneficiati con il rimborso di tale imposta una volta esportato il prodotto finale.

Così come per l'importazione, il documento denominato Dichiarazione Unica di Uscita (DUS) deve essere elaborato e spedito elettronicamente dall'Ufficiale di Dogana, con i dati e la documentazione forniti dall'esportatore. Il DUS deve essere autorizzato dal SNA.

DESTINAZIONI DOGANALI DI USCITA DI MERCI DIVERSE DALL'ESPORTAZIONE

La normativa doganale permette l'uscita di merci dal Paese, senza che per questo si intenda realizzata un'esportazione. Prevede infatti alcune figure giuridiche per cui la merce non perde la sua natura di merce nazionale e rimane all'estero per un tempo determinato.

Risorse naturali e minerali

Quella mineraria è sempre stata la principale attività produttiva del Cile, grazie ai suoi importanti bacini minerari.

Nel settore minerario metallurgico si distinguono il rame, il ferro, il molibdeno, il manganese, il piombo, lo zinco, l'oro e l' argento. Tra questi, i più rilevanti sono il rame e il molibdeno.

Nel settore minerario non metallurgico emergono il salnitro (nitrato di potassio, nitrato di sodio e salnitro di potassio), lo iodio, i sali di litio, i borati, il cloruro di sodio, i sali potassici, il carbonato di calcio, la pozzolana, il gesso e lo zolfo.

REGOI AZIONE GENERALE DELL'ATTIVITÀ MINERARIA

Il quadro giuridico applicabile a questa attività è dato principalmente dalla Costituzione Politica, Articolo 19, comma 24, inciso 7; la Legge Organica Costituzionale sulle Concessioni Minerarie (LOCCM); il Codice del Settore Minerario (CM) e il suo Regolamento.

L'attività mineraria e lo sviluppo di progetti in quest'area devono rispettare le esigenze ambientali stabilite dalla legislazione cilena.

La Costituzione Politica stabilisce il controllo dello Stato sulle miniere, ma allo stesso tempo prevede la possibilita di rilasciare ai privati concessioni minerarie a carattere indefinito, protette dal diritto di proprietà stabilito dalla stessa Costituzione e assegnate giudiziariamente; la loro natura e i diritti e i doveri che implicano sono contenuti principalmente nella LOCCM e nel CM e suo Regolamento.

Costituiscono un'eccezione alla regola generale gli idrocarburi liquidi e gassosi e il litio, che, in accordo con la Costituzione Politica e il LOCCM, non possono essere oggetto di concessioni. Pertanto l'esplorazione, lo sfruttamento e i profitti dei giacimenti che li contengono devono essere effettuati dallo Stato o dalle sue imprese, a meno che non si rilascino concessioni amministrative a terzi o che si firmino contratti speciali, in entrambe le situazioni e caso per caso, con le condizioni che stabilisce il Presidente della Repubblica mediante Decreto Supremo.

Questa stessa regola è applicabile ai giacimenti minerari di qualsiasi specie presenti nelle acque marittime sotto la giurisdizione nazionale, salvo quando si trovano nel sottosuolo marino e vi si acceda mediante un tunnel da terra, e a quelli situati in zone che, in conformità con la legge, vengono considerate importanti per la sicurezza nazionale.

Non si considerano sostanze minerali le argille superficiali e le sabbie, le rocce e gli altri materiali utilizzabili direttamente nella costruzione, né le saline artificiali.

Ciò non pregiudica la possibilità di riunire in uno stesso proprietario la qualità di padrone di un terreno superficiale e di una concessione mineraria valida in esso, visto che quest'ultima è un diritto di proprietà indipendente da quello della proprietà superficiale, e che molte volte il dominio del suolo superficiale e di una concessione mineraria hanno un titolare diverso. Pertanto, la legge regola l'esercizio dei diritti di entrambi i proprietari, dando una certa preminenza al propietario della concessione mineraria.

Allo stesso modo, la legge regola le servitù di diversa natura che le proprietà superficiali devono rispettare, a favore delle concessioni minerarie costituite e di esse tra loro, così come a

favore di stabilimenti di trasformazione di minerali. Se non c'è accordo tra le parti, il Giudice viene chiamato a stabilire le prestazioni reciproche conseguenti allo stabilimento della servitù, così come l'indennizzazione a cui ha diritto il proprietario del suolo o della proprietà danneggiata da una servitù.

Per dare inizio a un progetto minerario è necessario che il titolare disponga di una concessione mineraria di esplorazione o di sfruttamento.

La richiesta di una concessione mineraria di esplorazione si chiama istanza. L'istanza è un documento mediante il quale una persona naturale o giuridica richiede al giudice competente la costituzione di una concessione di esplorazione a suo favore per un determinato settore di interesse. La vigenza di una concessione di esplorazione è di due anni, rinnovabile, su richiesta dell'interessato, per altri due, a condizione che abbandoni almeno la metà del terreno richiesto inizialmente.

In termini generali, la concessione di esplorazione presenta le stesse caratteristiche di quella di sfruttamento, con una grande differenza: la sua temporaneità.

La richiesta di una concessione mineraria di sfruttamento si chiama manifestazione. La manifestazione è un documento mediante il quale una persona naturale o giuridica richiede al giudice competente che dichiari costituita a suo favore una o più concessione di sfruttamento per un determinato settore di interesse, con lo scopo di sfruttare sostanze minerali concedibili.

I requisiti per entrambe le richieste, così come le procedure per il conferimento della corrispondente concessione e i loro termini sono elencati nel Codice delle Attività Minerarie.

La legge riconosce un diritto prevalente o preferenza per il

rilascio di una concessione di esplorazione o di sfruttamento a colui che ha presentato per primo dinnanzi al Tribunale competente la rispettiva istanza o manifestazione.

La firma dei contratti che implicano il trasferimento dei diritti derivati da un'istanza, da una manifestazione o da una concessione di esplorazione o sfruttamento deve avvenire per scrittura pubblica dinnanzi al Notaio pubblico cileno, così come la costituzione di ipoteca o di altri diritti reali su una concessione di esplorazione.

La loro natura di bene immobile è il motivo per cui la legislazione cilena ha stabilito un regime di registrazione per le concessioni minerarie. In ogni provincia del Paese, infatti, deve esistere un ufficio conservatore, incaricato della Registrazione delle Miniere.

In materia mineraria bisogna tenere conto del Servizio Nazionale di Geologia e Attività Minerarie (Sernageomin), organismo tecnico specializzato che fornisce consulenze al Ministero delle Politiche Minerarie su questioni geologiche e minerarie. La sua funzione principale è raccogliere e fornire informazioni e prodotti geologici, controllare le condizioni di sicurezza minerarie e ambientali e fornire assistenza tecnica sulla costituzione della proprietà mineraria.

un'imposta specifica Esiste inoltre sull'attività mineraria (conosciuta anche come Royalty), che si applica indipendentemente dalle imposte sul reddito. Devono pagarla gli sfruttatori minerari, ovvero le imprese che estraggono e vendono sostanze minerali.

La base imponibile è il reddito operativo dell'attività mineraria di ogni anno, che si ottiene partendo dai risultati generali, ma depurandoli dalle entrate, dai costi e dalle spese sostenute dallo sfruttatore per attività non direttamente estrattive.

Il quadro giuridico fondamentale applicabile alle acque terrestri e' dato dalla Costituzione Politica, Articolo 19, n° 24, inciso finale; dal Codice delle Acque e sue norme regolamentari; e dalla Risoluzione n° 425 del 2007 della Direzione Generale delle Acque (DGA) sull'esplorazione e lo sfruttamento delle acque sotterranee.

Sebbene le acque siano beni nazionali di uso pubblico, i privati possono ottenere diritti di sfruttamento sia sulle acque superficiali che su quelle sotterranee.

Le caratteristiche principali del diritto di sfruttamento sono:

a. È un diritto su cui il titolare ha un dominio pieno, che è protetto dalla Costituzione Politica; può perciò essere trasferito a qualsiasi titolo, trasmesso per successione per causa di morte, essere usato come garanzia e in generale essere oggetto di qualasiasi atto o contratto lecito; il titolare non può esserne privato se non per mezzo di un'espropriazione, per cui deve essere debitamente e totalmente indennizzato.

b. È un diritto reale e conferisce al suo titolare il dominio assoluto su di esso, abilitandolo a usare ed usufruire delle acque su cui ricade, sempre che soddisfi i requisiti e che rispetti le regole previste dalla legge.

- c. Sebbene esistano diritti di sfruttamento delle acque che la legge ha riconosciuto per il loro uso immemorabile o altre situazioni speciali, di solito la loro origine è di carattere concessivo, ovvero deriva o nasce da un atto dell'Autorità amministrativa, la DGA, previa richiesta dell'interessato, che segue una procedura regolata principalmente dal Codice delle Acque. La concessione è gratuita.
- d. Come regola generale, i diritti di sfruttamento sono di carattere indefinito. Se non li usa totalmente o parzialmente, il titolare è obbligato a pagare annualmente una multa per i dirtti

non utilizzati. Il mancato pagamento della multa può significare la perdita della concessione.

Le caratteristiche segnalate conferiscono un diritto di proprietà molto solido sui diritti di sfruttamento dell'acqua.

Tali diritti possono essere consuntivi o non consuntivi; di esercizio permanente o occasionale; continui, discontinui o alternati tra varie persone.

Sono consuntivi quelli che permettono al titolare di consumare totalmente l'acqua in qualsiasi attività; e non consuntivi quelli che permettono di utilizzare l'acqua senza consumarla e obbligano a restituirla nel punto segnalato dall'atto di acquisizione del diritto.

Sono di esercizio permanente quei diritti di sfruttamento delle acque conferiti con tale caratteristica per sorgenti di approvvigionamento non esauribili; i rimanenti sono di esercizio occasionale.

I diritti di sfruttamento continui permettono di usare l'acqua ininterrottamente, 24 ore al giorno; i discontinui solo durante certi periodi. I diritti alternati sono quelli per cui l'uso dell'acqua viene distribuito tra due o più persone, che ne usufruiscono in turni successivi.

Anche i diritti di sfruttamento delle acque destinati alla produzione di energia elettrica vengono regolati dal Codice delle Acque, e le rispettive centrali devono rimettersi, per il resto, alla Legge sui Servizi Elettrici e norme complementarie.

La costituzione di diritti di sfruttamento delle acque medicinali e mineromedicinali viene regolata dal Codice delle Acque, ma l'esercizio di tali diritti è soggetto a leggi speciali.

Il trasferimento dei diritti di sfruttamento delle acque, così come la costituzione di ipoteche e altri diritti su di essi, è solenne e deve essere effettuata attraverso scrittura pubblica dinannzi a un Notaio cileno.

I diritti di sfruttamento delle acque sono soggetti, in Cile, a un sistema di registrazione. Di conseguenza, ogni atto o contratto costitutivo o traslativo del dominio di un diritto di questo tipo deve essre iscritto nel Registro di Proprietà delle Acque compilato dal Conservatore dei Beni Immobili competente. Allo stesso modo le ipoteche, gli oneri e ogni altro impedimento o proibizione legale, convenzionale o giudiziaria che ostacola o limita il libero esercizio di tali diritti deve essere iscritta nel Registro di Ipoteche e Oneri e di Interdizioni e Proibizioni di Alienazione delle Acque del Conservatore dei Beni Immobili competente.

L'autorità incaricata di controllare tale attività è la Direzione Generale delle Acque.

Mercato elettrico

Il mercato elettrico è regolato dalla Legge Generale dei Servizi Elettrici, il cui testo è contenuto nel Decreto Legge N° 4/20018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale il 5 febbraio 2007, e suo Regolamento, contenuto nel Decreto Supremo N° 327 del 1998, così come da numerose regolamentazioni di carattere tecnico dettate dagli organismi regolatori.

Il mercato elettrico si divide in tre segmenti: generazione, trasmissione e distribuzione. Tali attività vengono realizzate da imprese private, alcune con partecipazione di imprese dello Stato, soggette alla stessa regolazione.

Il Paese è organizzato in quattro sistemi elettrici. I due più grandi sono il Sistema Interconnesso del Norte Grande (SING) e il Sistema Interconnesso Centrale (SIC), in cui si concentrano la maggiore attività mineraria, industriale e commerciale, e le grandi città.

I sistemi elettrici vengono governati dai Centri di Smistamento Economico della Carica (CDEC), organismi costituiti da rappresentanti dei diversi segmenti e dai grandi consumatori.

Tali Centri operano come un mercato all'ingrosso dei

generatori (mercato spot) e amministrano il rispettivo sistema elettrico, smistando le diverse unità generatrici in ordine di merito economico o per sicurezza del sistema. I generatori immettono elettricità nella rete; l'energia viene poi prelevata da quegli stessi generatori o da generatori deficitari per essere fornita ai clienti. L'oscillazione di immissioni e prelievi costituisce il mercato elettrico all'ingrosso tra generatori di uno stesso sistema, il cui prezzo è il costo marginale dell'energia e della potenza.

La concorrenza tra generatori in questo mercato spot viene generata dalla ricerca della maggiore efficienza nei costi di smistamento di elettricità e della sua immissione nella rete e nell' ottenere una differenza tra il suo costo medio e il costo marginale del sistema.

Il mercato dei clienti si distingue in due segmenti: da un lato i grandi clienti, con consumi superiori a 2 MW (clienti liberi) e, opzionalmente, quelli con consumi da 0,5 a 2 MW, che, avendo prezzi regolati, possono decidere di negoziare i loro contratti come clienti liberi; dall'altro lato, i clienti con consumi inferiori a 2 MW, il cui prezzo viene regolato a partire dal cosiddetto "prezzo base". Il prezzo base consiste, fondamentalmente, nel prezzo della somministrazione a lungo termine alle compagnie distributrici, in accordo alle licitazioni che esse devono dare in appalto per assicurare i propri consumi nei 3 anni successivi. Al prezzo base si aggiungono i costi di trasmissione e di distribuzione, che costituiscono il prezzo del mercato regolato.

Mentre il generatore opera in un mercato competitivo con gli altri generatori, per supplire sia al mercato spot che a quello dei clienti liberi e delle imprese distributrici, il mercato della distribuzione viene considerato monopolio naturale, così come il mercato della trasmissione, ragione per cui entrambi operano con prezzi regolati.

1. GENERAZIONE

L'istituzione di imprese o unità di generazione, generalmente, non è soggetta a concessioni o autorizzazioni dello Stato, e l'attività imprenditoriale in questo aspetto è libera, salvo nel caso delle centrali idroelettriche: per la loro installazione, infatti, e per usare terreni per costruire dighe ed altre strutture, è necessaria una concessione. La concessione dei diritti di sfruttamento delle acque è regolata dal Codice delle Acque.

Entrambe le concessioni sono di carattere indefinito. Nonostante ciò, esistono le concessioni elettriche, che permettono a qualunque generatore di stabilire servitù di passaggio per linee di trasmissione elettriche, sottostazioni e altre installazioni necessarie per il funzionamento e lo smistamento dell'elettricità verso la rete o direttamente a clienti liberi e imprese distributrici.

2. TRASMISSIONE

Anche il settore della trasmissione è di proprietà privata. E' composto da linee di trasmissione di diversa energia e potenza, con una tensione nominale uguale o superiore a 220 kW, e da sottostazioni, dove i clienti o le altre linee di trasmissione si collegano a diverse potenze di operazione e in cui l'energia viene trasformata a diversi voltaggi.

Ci sono tre segmenti o sistemi di trasmissione:

- a. Il sistema primario o principale, che permette il rifornimento della totalità della domanda del sistema elettrico in diverse condizioni di operazione.
- b. I sistemi di sottotrasmissione, che sono connessi al corrispondente sistema elettrico e sono preposti al rifornimento esclusivo di gruppi di consumatori finali liberi o regolati.
- c. I sistemi addizionali, che sono connessi al sistema elettrico e destinati principalmente al rifornimento di energia elettrica a utenti che non hanno nessuna relazione con la regolazione dei prezzi, o a permettere ai generatori di connettersi al sistema elettrico senza che facciano parte del sistema di trasmissione principale o di sottotrasmissione.

I sistemi di trasmissione principale sono servizi pubblici e le loro tariffe vengono regolate mediante Decreti Ministeriali. I concessionari di linee di trasmissione possono imporre servitù di passaggio ed uso di proprietà pubbliche o private. Le linee di trasmissione principali e di sottotrasmissione sono soggette a un regime di accesso aperto e sono disponibili per tutti gli utenti. Le linee di trasmissione addizionali, invece, non costituiscono un servizio pubblico e non sono soggette al sistema di accesso aperto.

3. DISTRIBUZIONE

Le imprese di distribuzione hanno bisogno di una concessione di distribuzione elettrica per operare e costituiscono un servizio pubblico. Il regolatore determina le tariffe in relazione al prezzo base, spiegato precedentemente, e al "valore aggiunto di distribuzione", che compensa i costi di capitale e di messa in opera della distribuzione.

La concessione di distribuzione è di carattere territoriale e non esclusiva, e autorizza l'uso della proprietà pubblica, così come l'imposizione di servitù su proprietà private, per installare linee di trasmissione e altre apparecchiature. Il concessionario è obbligato a fornire i servizi all'interno dell'area di concessione e a coloro che si collegano alla sua rete mediante linee private, anche se sono esterne all'area di concessione. Il concessionario può richiedere ai nuovi clienti contributi finanziari rimborsabili in denaro o in azioni per l'ampliamento della propria rete. Il concessionario di distribuzione è obbligato a dare accesso aperto alle sue linee, dimodoché anche terzi possano fornire il servizio a clienti liberi all'interno dell'area di concessione.

AUTORITÀ REGOLATRICE

Le autorità regolatrici del settore sono:

a. Commissione Nazionale per l'Energia (CNE). E' l'organismo tecnico che prepara i piani e le politiche energetiche, propone i regolamenti tecnici del settore e analizza la struttura e il livello delle tariffe.

b. Sovrintendenza dell'Elettricità e dei Combustibili (SEC). E' l'organismo che supervisiona il settore energia nel suo complesso. Rilascia concessioni provvisorie a imprese del gas, progetti idroelettrici di generazione, linee di trasmissione e linee di distribuzione, e dispone il rilascio di concessioni definitive; controlla i servizi e il rispetto delle norme di qualità e tecniche del settore e applica sanzioni amministrative per le infrazioni della normativa, contro cui si puo' ricorrere dinnanzi alla Giustizia Ordinaria.

- c. Ministero dell'Economia. Pubblica i decreti delle tariffe calcolate dalla CNE e rilascia concessioni elettriche definitive, previo rapporto della SEC.
- d. Ministero dell'Energia. Si occupa delle politiche energetiche.
- e. Comitato degli Esperti. E' un organismo con giurisdizione sullla risoluzione di alcune, specifiche controversie del settore elettrico, sia con gli organismi regolatori, compreso il CDEC, sia tra imprese private.

Oltre ad essere soggette alle entità regolatrici speciali del settore, le attività di generazione, trasmissione e distribuzione devono rispondere al Tribunale di Difesa della Libera Concorrenza (TDLC), che applica le norme della Legge per la Difesa della Libera Concorrenza, e alla Sovrintendenza dei Valori e delle Assicurazioni (SVS), che controlla le norme applicabili alle società anonime aperte.

INVESTITORI STRANIERI ED ESPORTAZIONI E IMPORTAZIONI DI ENERGIA

La legge non prevede restrizioni per l'investimento straniero nel settore elettrico. Gli investitori devono costituire società cilene per la realizzazione della loro attività.

Non ci sono restrizioni speciali nemmeno per l'importazione o esportazione di elettricità. Esistono Trattati internazionali che regolano tale materia con la Repubblica Argentina ed in corso di esame la possibilita' di una rete di interconnessione elettrica con il Peru' ed altri Paesi della regione.

ASPETTI AMBIENTALI

L'ordinamento giuridico cileno prevede una serie di norme che si possono congiuntamente considerare come statuto ambientale.

La Costituzione Politica della Repubblica, all' Articolo 19, n° 8, stabilisce come garanzia costituzionale il diritto di vivere in un ambiente libero dall'inquinamento, così come l'obbligo dello Stato di vegliare sul rispetto di tale normativa e sulla protezione della natura.

Anche la Legge Nº 19.300 sui Principi Generali dell'Ambiente e suo Regolamento conferma tale diritto, così come la salvaguardia dell'ambiente, la preservazione della natura e la conservazione del patrimonio ambientale.

Allo stesso modo, esistono numerose disposizioni particolari sulla protezione della natura e la cura del paesaggio; sulla protezione delle acque; sulla protezione dalle emissioni (materiale particolato, residui solidi e liquidi, rumore, ecc.); sulla protezione dalle radiazioni; sul controllo dei prodotti chimici; e sulla protezione del suolo, del clima, della flora e della fauna, tra le altre.

L'organismo principale in materia ambientale è la Commissione Nazionale dell'Ambiente (Conama), di cui è prevista a breve termino l'elevazione a Ministero, le cui principali funzioni sono: proporre le politiche ambientali del Governo; operare come organo di consulenza e analisi in questioni relative all'ambiente; mantenere un sistema nazionale di informazione ambientale; amministrare il Sistema di Valutazione di Impatto Ambientale (SEIA) a livello nazionale, e coordinare il processo di generazione di norme di qualità ambientale.

Esistono altri organismi dell'Amministrazione dello Stato che hanno competenza su questioni ambientali e la cui opinione viene richiesta riguardo ai progetti e alle attività che devono essere sottoposti al SEIA.

SISTEMA DI VAI UTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTAI E

L'Articolo 10 della Legge N° 19.300 elenca i progetti o le attività suscettibili di causare impatto ambientale, che devono essere sottoposti obbligatoriamente al Sistema di Valutazione di Impatto Ambientale per essere realizzati in Cile.

Essi sono:

- 1. Acquedotti, dighe o bacini idrici che devono ottenere l'autorizzazione stabilita dall'Articolo 294 del Codice delle Acque; canali, drenaggi, impianti di diseccazione, dragaggio, protezione o alterazioni significative di corsi d'acqua naturali.
- 2. Linee di trasmissione elettrica ad alto voltaggio e loro sottostazioni.
 - 3. Centrali generatrici di energia superiori a 3 MW.
 - 4. Reattori e stabilimenti nucleari e relative installazioni.
- 5. Aeroporti, terminal di autobus, camion e stazioni ferroviarie, strade ferrate, stazioni di servizio, autostrade e strade pubbliche, che potrebbero danneggiare aree protette.
 - 6. Porti, vie di navigazione, cantieri navali, terminal marittimi.
- 7. Progetti di sviluppo urbano o turistico, in zone non comprese in nessuno dei piani a cui allude il paragrafo successivo.
- 8. Piani regionali di sviluppo urbano, piani intercomunali, piani regolatori comunali, progetti industriali o immobiliari che li modificano o che vengono realizzati in zone dichiarate latenti o sature.
- 9. Progetti di sviluppo minerario, compresi quelli di carbone, petrolio e gas, che comprendono le prospezioni, lo sfruttamento, gli stabilimenti per il trattamento e per lo smaltimento di residui e detriti, così come l'estrazione industriale di aridi, torba, galestro e simili.

- 10. Oleodotti, gasdotti, condotti minerari o altri impianti analoghi.
- 11. Stabilimenti manifatturieri, come quelli metallurgici, chimici, tessili; imprese che producono materiali per la costruzione, apparecchiature e prodotti metallici e armi, di dimensioni industriali.
- 12. Agroindustrie, mattatoi, vivai e stalle di allevamento, latterie e centri di ingrasso di animali, di dimensioni industriali.
- 13. Progetti di sviluppo o sfruttamento forestale su suoli fragili e su terreni coperti da bosco nativo; industrie di cellulosa, pasta di carta e carta, stabilimenti per l'elaborazione del legno e segherie, tutti di dimensioni industriali.
- 14. Progetti di sfruttamento intensivo, coltivazione e stabilimenti di lavorazione di risorse idrobiologiche.
- 15. Produzione, stoccaggio, trasporto, utilizzo o riutilizzo abituale di sostanze tossiche, esplosive, radioattive, infiammabili, corrosive o reattive.
- 16. Progetti di risanamento ambientale, come sistemi di fognature e acqua potabile, stabilimenti per il trattamento delle acque o dei residui solidi di origine domiciliare, riempimenti sanitari, emissioni sottomarine, sistemi di trattamento, conservazione e utilizzo di residui industriali liquidi o solidi.
- 17. Realizzazione di opere, programmi o attività in parchi nazionali, monumenti naturali, riserve di zone vergini, santuari della natura, parchi marini, riserve marine o in qualunque altra area che gode di protezione ufficiale, nei casi in cui la legislazione vigente lo permetta.
- 18. Utilizzo in quantita' di prodotti chimici in aree urbane o zone rurali prossime a centri abitati o a corsi o masse d'acqua che possono essere danneggiate.

Inoltre, i progetti possono ricorrere volontariamente al SEIA per ottenere una certificazione ambientale per migliorare le condizioni di commercializzazione dei propri prodotti, specialmente sui mercati esteri.

Esistono due procedimenti per ottenere l'approvazione ambientale di un progetto o di un'attività:

- 1. Studio di Impatto Ambientale (EIA). Applicabile a tutti i progetti e le attività sopra menzionati che presentano determinati rischi, effetti collaterali e alterazioni ambientali che la legge ha considerato rilevanti, e che vengono segnalati all'Articolo 11.
- 2. Dichiarazione di Impatto Ambientale (DIA). Applicabile a tutti i progetti e le attività che devono sottoporsi al Sistema di Valutazione di Impatto Ambientale, ma che non richiedono un EIA. Tale procedimento è molto più semplice dell'EIA e consiste fondamentalmente in una dichiarazione giurata dell'interessato, che deve essere accompagnata da tutta la documentazione che accredita che il progetto o attività rispetta appieno la regolamentazione ambientale vigente.

Sia l'EIA che la DIA devono essere presentati dinnanzi alla Commissione Regionale dell'Ambiente (Corema) e alla Regione in cui si realizzerà concretamente il progetto o attività. Se l'impatto ambientale di un progetto riguarda più di una Regione, la sua valutazione spetta alla Direzione della Conama. Nel caso in cui ci fossero dei dubbi sulla portata del progetto, è questa stessa Direzione che decide se esso comprende una o più Regioni.

RESPONSABILITÀ PER DANNI AMBIENTALI

La legislazione cilena abbraccia il principio secondo cui "chi inquina paga". Ciò significa che chiunque causi un danno all'ambiente è obbligato a risponderne.

Nonostante ciò, il sistema di responsabilità per danni ambientali stabilito dalla legislazione cilena è un sistema soggettivo, che richiede il dolo o la colpa del responsabile, così come un nesso di causalità tra l'azione o l'omissione colpevole o dolosa del danno causato.

La legge definisce danno ambientale "ogni perdita, diminuzione, detrimento o danno significativo causato all'ambiente o a uno dei suoi componenti". Affinché tale danno sia sanzionabile, deve esistere un'infrazione dell'ordinamento giuridico che regola la materia.

La responsabilità per danni ambientali di carattere civile e personale ha lo scopo di ottenere la riparazione dell'ambiente danneggiato. Per rendere effettiva la responsabilità di una persona dinnanzi ai danni che gli si imputano, devono sussistere le condizioni stabilite dalle regole generali sulla responsabilità esistenti in Cile, che prevedono, in certi casi, la presunzione di colpa.

In Cile non esiste una sanzione penale di carattere generale per chi causa danni ambientali agendo con dolo. Tuttavia sono presenti numerose norme specifiche, specialmente in materia di salvaguardia della vegetazione, degli animali e delle risorse idrobiologiche.

La responsabilità per danni ambientali impone due obblighi al responsabile. In primo luogo, riparare l'ambiente danneggiato, e successivamente indennizzare le persone che hanno subito danni derivati dal danneggiamento dell'ambiente, in conformità con le regole generali del diritto.

La legislazione contempla la possibilita' di procedimenti giudiziari attivabili presso i Tribunali di Giustizia sia per l'obbligo di riparare il danno ambientale, sia per l'indennizzazione dei danni causati a terzi.

FARE AFFARI IN CILE

Sistema delle Concessioni

Negli anni '90 il Cile ha promosso la partecipazione del settore privato alla costruzione di alcune infrastrutture pubbliche attraverso le Associazioni Pubblico-Privato (Public Private Partnerships o PPP), con lo scopo di affrontare il problema del deficit infrastrutturale esistente e affrontare l'enorme investimento che ciò significava, mantenendo il controllo della spesa pubblica.

In tale sistema, un'impresa privata progetta un'infrastruttura, la realizza, si incarica della sua manutenzione e la sfrutta per un certo numero di anni, prima che passi nelle mani dello Stato.

DISPOSIZIONI LEGALI

Per rendere effettivo il Sistema delle Concessioni, è stato elaborato un quadro legale, contenuto nel Decreto Legge del Ministero delle Opere Pubbliche (MOP) Nº 164 del 1991 e nella Legge sulle Concessioni di Opere Pubbliche. Modificazioni sono intervenute con le Leggi N° 19.252 del 1993 e 19.460 del 1996, il cui Testo Unico è stato concentrato nel Decreto Supremo del Ministero delle Opere Pubbliche Nº 900 del 1996, e nel rispettivo Regolamento.

La legge ha stabilito la natura del contratto di concessione; ha creato un sistema di offerte competitive con meccanismi di aggiudicazione flessibile; ha definito i diritti e i doveri dei concessionari e di chi finanzia la concessione, degli utenti e dello Stato, rappresentato dai Ministeri dell'Economia e delle Opere Pubbliche. Ha previsto anche un meccanismo di risoluzione delle controversie e delle modifiche dei contratti.

In pratica, il Ministero delle Opere Pubbliche genera la maggior parte dei progetti, anche se essi possono essere proposti da altri Ministeri, Enti locali o dal settore privato. Il MOP li valuta direttamente o indirettamente per mezzo di consulenti privati, nel contesto dell'elaborazione di un Programma periodico

di Concessioni. La valutazione iniziale di un progetto avviene con uno Studio di prefattibilità. La valutazione implica anche lo Studio di Impatto Ambientale.

Il Ministero dell'Economia approva i progetti, valutando se sono sostenibili dal punto di vista del budget e da quello economico. La valutazione tiene conto degli impegni certi e contingenti che essi generano, in relazione con le spese che deve affrontare il Fisco e con le garanzie presentate. Tale sistema cerca di creare i contrappesi istituzionali per assumere decisioni adeguate, che coniugano gli interessi di questo portafoglio per la sostenibilità del bilancio statale con gli interessi del Ministero delle Opere Pubbliche per la realizzazione di opere.

Negli ultimi anni, la valutazione dei progetti è stata attribuita al Ministero della Pianificazione Nazionale (Mideplan), con lo scopo di affidare questa responsabilità all'istituzione specializzata che si occupa dei progetti di investimento dello Stato. Tale procedimento è stato stabilito nel 2006 mediante la Legge sulla Responsabilità di bilancio. Come risultato, il Mideplan deve valutare non solo i progetti di investimento pubblico, ma anche i progetti di investimento pubblico-privato. Dopo la valutazione del Ministero, il MOP seleziona i progetti di concessione a partire da quelli che hanno garantito una maggiore redditività sociale.

Per ottenere la concessione, i progetti vengono successivamente selezionati in base al loro tasso interno di ritorno privato. In pratica, la maggior parte di quelli che hanno bisogno di un sussidio basso per essere redditizi potrebbero essere scelti per far parte del Programma di Concessioni. Inoltre, i progetti vengono scelti in base alla maggiore efficienza garantita dal loro trasferimento al settore privato. Attraverso l'applicazione di questi criteri, ci si assicura che i progetti garantiscano un risultato maggiore per l'investimento effettuato e il sussidio concesso rispetto alla realizzazione mediante l'investimento pubblico tradizionale.

Esiste un Fondo per le Infrastrutture, creato per concedere

FARE AFFARI IN CILE

sussidi incrociati tra alcuni progetti di concessione. Attualmente, è anche uno strumento utile per limitare la pressione sulla spesa del Sistema di Concessioni. Pur essendo integrato nella Legge Finanziaria nazionale, si tratta infatti di un importante strumento per mantenere la disciplina di bilancio nel settore.

Una volta selezionato e approvato un progetto per l'ottenimento della concessione, inizia una fase in cui il Ministero delle Opere Pubbliche deve preparare i documenti necessari per la licitazione. In questo procedimento, un elemento e' chiave: quanto più chiare sono le puntualizzazioni, quanto più dettagliato è il progetto e più complete le descrizioni ingegneristiche, minori sono le possibilità di un conflitto successivo. Ciò limita la partecipazione alle licitazioni di imprese più piccole, perché lo studio di un progetto rappresenta un costo irrecuperabile. Tuttavia, un'eccessiva specificazione può inibire i possibili risultati economici aggiuntivi determinati da un'eventuale maggiore efficienza e innovazione in corso d'opera.

Le licitazioni sono aperte a qualsiasi impresa, sia cilena che straniera; esistono, però, dei criteri di eleggibilità, in modo da assicurare la concorrenza tecnica e la necessaria solidità economica del progetto.

Le offerte vengono esaminate in prima istanza da una Commissione di Valutazione dell'Offerta Tecnica, che le qualifica come tecnicamente accettabili o no. Successivamente si procede con l'apertura delle offerte economiche di quelle tecnicamente accettabili, con cui si viene a conoscenza dei costi presentati da ognuna per le variabili di licitazione del progetto, giungendo in questo modo all'individuazione dell'aggiudicatario dell'opera.

Il contratto viene formalizzato mediante la pubblicazione di un Decreto Supremo che porta le firme dei Ministri delle Opere Pubbliche e dell'Economia e del Presidente della Repubblica. Inoltre, deve essere approvato dalla Contraloría General de la República.

GARAN7IF

Lo Stato ha dato fornisce due tipi di garanzie:

- 1. Le Entrate Minime Garantite. Lo Stato garantisce una somma annuale in entrata all'impresa concessionaria.
 - 2. Il Meccanismo di Distribuzione delle Entrate.

Le imprese concessionarie garantiscono la realizzazione delle opere mediante la consegna di lettere di garanzia, che il Fisco esige nel caso in cui esse non raggiungano gli standard richiesti. Esse devono anche stipulare assicurazioni sulla responsabilità civile e sui casi di forza maggiore. Inoltre, devono incrementare la somma delle lettere di garanzia quando si avvicina il termine della concessione, in modo da garantire che il passaggio al Fisco avvenga in perfette condizioni.

Le transazioni legate alle concessioni infrastrutturali vengono registrate nella Legge finanziaria nazionale, che è basata sui risultati di cassa. I principali pagamenti registrati sono i seguenti:

- 1. Pagamenti per infrastrutture preesistenti: vengono accumulati nel Fondo per le Infrastrutture, le cui risorse si utilizzano per il pagamento delle garanzie attivate, così come dei sussidi promessi per l'operazione.
- 2. Sussidi: sono pagamenti fissi fatti dal Bilancio a favore delle imprese concessionarie nei progetti economicamente non redditizi.
- 3. Pagamenti per amministrazione e controllo: sono pagamenti fissi annuali realizzati dalle imprese concessionarie a favore del Bilancio per affrontare le spese di controllo e amministrazione del contratto di concessione.
- 4. Pagamenti per i costi di espropriazione: sono pagamenti realizzati dai concessionari a favore del Fisco per la realizzazione dell'esprorprio dei terreni necessari alle opere.

- 5. Pagamenti per garanzie: possono provenire da entrambe le parti e sono prodotto delle garanzie fiscali attivate.
- 6. Altri pagamenti: tra le autorità aeronautiche e gli operatori degli aeroporti concessionari, o tra il Ministero di Giustizia e i concessionari delle carceri, tra gli altri.

In conclusione, il Sistema di Concessioni ha permesso il finanziamento di numerosi progetti dall'inizio del suo funzionamento, a partire dal sistema stradale ed autostrdale. Allo stesso modo, sono stati oggetto di concessione porti, aeroporti, carceri, ospedali, scuole e numerose altre opere infrastrutturali. I conflitti generati nelle operazioni di concessione, che molto spesso sembrano insiti in tali progetti, data la loro complessità tecnica ed economica, si sono potuti risolvere, nella maggior parte dei casi, mediante i meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dalla Legge sulle Concessioni.

MERCATO DELLE **TELECOMUNICAZIONI**

La Legge Generale sulle Telecomunicazioni (LGT) N° 18.168 del 1982, la normativa complementare nazionale (regolamenti e disposizioni tecniche) e i capitoli sulle telecomunicazioni dei Trattati Internazionali sottoscritti dal Cile, costituiscono il quadro normativo3 che regola questo settore nel Paese.

Tale quadro rappresenta un insieme di norme che:

- 1. Classificano i servizi delle telecomunicazioni in servizi di libera ricezione o radiodiffusione, pubblici, privati, amatoriali e misti.
- 2. Definiscono un sistema di autorizzazioni che permettono ai privati di sfruttare i servizi.
- 3. Stabiliscono le condizioni di sfruttamento e funzionamento dei servizi di telecomunicazione, e in particolare stabiliscono obblighi di interconnessione tra i concessionari dei servizi pubblici e la remunerazione reciproca di queste prestazioni.
- 4. Sanciscono l'esistenza e regolano il funzionamento di un Fondo per lo Sviluppo delle Telecomunicazioni, attraverso cui lo Stato esercita il suo ruolo di sussidiario.
- 5. Definiscono il regime di tariffe applicabile ai servizi, la struttura e il livello dell'indicizzazione e della vigenza delle tariffe regolate nei servizi in cui le condizioni del mercato non garantiscono un regime di libertà delle tariffe e deve essere lo Stato a stabilirle.
- 6. Stabiliscono le modalità di remunerazione per l'uso dello spettro radioelettrico.
- 7. Stabiliscono il sistema di infrazioni e sanzioni vigenti nel mercato nazionale, con particolare attenzione per il funzionamento delle interconnessioni.

ISTITUZIONI

Il sistema istituzionale che regola le telecomunicazioni in Cile è composto da:

- 1. Il Ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni attraverso la Sottosegreteria delle Telecomunicazioni, che è responsabile sia dello sviluppo del settore che della vigilanza sull'effettivo rispetto della LGT e della sua normativa complementare.
- 2. Il Ministero dell'Economia, che partecipa ai processi di scelta delle tariffe e alla firma dei decreti, insieme al Ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni, che le rendono obbligatorie.
- 3. La Contraloría General de la República, che vigila sulla legalità degli atti del Potere Esecutivo (in questo caso, Ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni e Ministero dell' Economia).
- 4. Il Tribunale per la Difesa della Libera Concorrenza (TDLC), che si pronuncia ogni 5 anni riguardo al rispetto da parte del mercato e dei suoi segmenti dei regimi di libertà tariffaria, oltre a vigilare e a controllare che gli atti del regolatore e degli attori del mercato (licitazioni, pratiche, fusioni, acquisizioni), incrementino e non riducano lo sviluppo e l'intensità della concorrenza settoriale.
- 5. I Tribunali di Giustizia e le entità di arbitraggio internazionali, che risolvono le dispute nel settore delle telecomunicazioni tra privati e tra questi e lo Stato.
- 6. Il Parlamento che autorizza i perfezionamenti e i cambi normativi nel settore delle telecomunicazioni.

POLITICHE E REGOLAZIONI

A partire dal 1982, è stata formalizzata in Cile la separazione della produzione dei servizi di telecomunicazione dalla funzione regolatrice. Inoltre, lo Stato ha smesso di participare alla produzione dei servizi. Ciò è stato realizzato attraverso lo

stabilimento di un sistema di autorizzazioni o concessioni che dà garanzie sia ai privati che allo Stato, in modo che lo sviluppo del settore si basi sulla promozione, realizzazione e ottimizzazione degli investimenti privati, che producono politiche e normative definite e perfezionate dallo Stato Cileno.

La LGT ha stabilito un sistema obbligatorio interconnessione tra le imprese concessionarie autorizzate a installare, sfruttare e realizzare concessioni di servizi pubblici delle telecomunicazioni. Allo stesso modo, ha stabilito che i prezzi applicabili tra i concessionari per i servizi prestati attraverso le interconnessioni devono essere fissati dal Ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni e dell' Economia. Anche il procedimento di scelta dei prezzi è previsto nel Titolo V della legge.

Esiste un altro insieme di norme tecniche che regola la numerazione e le procedure per accettare e stabilire interconnessioni, principalmente relative al servizio telefonico pubblico. In materia di accesso a Internet, ci sono norme che obbligano la connessione tra fornitori di servizi d'accesso alla rete e stabiliscono indicatori di qualità.

Inoltre, la LGT ha stabilito il procedimento per l'adozione delle raccomandazioni internazionali e per l'amministrazione dello spettro radioelettrico, in particolare per tutte le questioni relative all'assegnazione di bande di frequenza nei casi in cui non è possibile aggiudicarle alla totalità dei richiedenti. In queste situazioni, la Sottosegreteria delle Telecomunicazioni dichiara la porzione dello spettro soggetta ad aggiudicazione attraverso concorso pubblico. Solo nel caso di un pareggio, si procede con lo spareggio mediante il meccanismo dell'asta e all'aggiudicazione delle bande di frequenza in base alle offerte economiche.

In generale, lo Stato Cileno non aliena lo spettro radio elettrico, ma lo aggiudica ai privati che realizzano progetti ad ampia copertura in breve tempo, giacché esiste tecnologia standardizzata e commercialmente disponibile a livello mondiale.

FARE AFFARI IN CILE

Inoltre, la LGT stabilisce un regime di libertà tariffaria per i servizi al pubblico, con limiti solo in casi eccezionali. Affinché ciò avvenga, deve esistere un pronunciamento esplicito del Tribunale per la Difesa della Libera Concorrenza riguardo al fatto che esiste un servizio di telecomunicazione fornito a condizioni che non garantiscono un regime di libertà tariffaria. In questo caso, le tariffe vengono fissate dal Ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni e dell' Economia, in base al procedimento stabilito negli articoli da 30 e 30 K della legge.

Il ruolo sussidiario dello Stato si concretizza attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Telecomunicazioni, previsto dalla LGT. Tale fondo consiste nell'amministrazione e nello sviluppo di un fondo di risorse pubbliche che, mediante la concessione di sussidi all'offerta, ha come scopo quello di soddisfare la domanda di servizi basilari di telecomunicazioni di settori geograficamente isolati, dalle scarse risorse e vulnerabili.

Infine, la LGT prevede un sistema di penalizzazione che stabilisce sanzioni e multe per le infrazioni che vengono tipizzate. Nelle principali sanzioni rientrano la caducità delle concessioni e le multe relative alla negazione o all'intralcio delle interconnessioni.

Inoltre, le dispute tra privati e Stato a livello amministrativo si possono risolvere attraverso la Contraloría General de la República. Le differenze in materia economica e/o relative alla libera concorrenza si possono risolvere mediante il Tribunale per la Difesa della Libera Concorrenza. In ultima istanza, le discrepanze tra privati e tra questi e lo Stato possono essere risolte dai Tribunali di Giustizia.

In definitiva, lo sviluppo del settore delle telecomunicazioni in Cile dipende dalla fiducia mutua tra lo Stato e i privati riguardo alle politiche e alle normative in vigore. Cio' comporta che non solo l'installazione, lo sfruttamento e la gestione dei sistemi sono integralmente delegati a investitori privati, ma

anche quelle operazioni in cui lo Stato sussidia l'offerta per incentivare lo sviluppo di reti telefoniche e di accesso a Internet a banda larga.

CARATTERISTICHE DEL MERCATO

1. DIMFNSIONI

Il mercato delle telecomunicazioni in Cile ha raggiunto, nel 2008, i US\$ 5.600 milioni in vendite totali tra tutti i servizi disponibili (telefonia cellulare, telefonia fissa, servizi TI (corporativi), TV a pagamento, Internet e lunga distanza), con la seguente distribuzione:

Telefonia cellulare:	55%.
Servizi TI e privati (corporativi):	15%.
Telefonia fissa:	12%.
TV a pagamento:	8%.
Internet (banda larga):	7%.
Lunga distanza:	3%.

Tale importo ha rappresentato un incremento del 9% rispetto al 2007. Per quanto riguarda le imprese, i maggiori attori del mercato sono Telefónica, con il 43% delle vendite totali; Entel, con il 30%; VTR, con el 11%, e Claro, con il 7%.

2. PRINCIPALI ATTORI

I principali attori che operano nel mercato nazionale delle telecomunicazioni sono i seguenti:

a. Gruppo Entel. Societa' creata a suo tempo da Telecom Italia, e' oggi di proprietà di investitori cileni, principalmente i gruppi Hurtado & Vicuña (Consorzio Nazionale delle Assicurazioni) e Matte (CMPC). Entel opera con grande successo nel mercato della telefonia cellulare attarverso la sua filiale Entel PCS e vanta, inoltre, presenza sulla lunga distanza, nella telefonia locale, in Internet a banda larga e nei servizi corporativi.

b. Gruppo Telefónica. Controllato dalla holding spagnola, opera in Cile nei servizi di telefonia fissa, Internet a banda larga, sulla lunga distanza e nei servizi corporativi, mediante l'impresa Telefónica CTC Chile, operatore dominante nelle reti fisse e nella telefonia locale; e nei servizi di telefonia cellulare attraverso Movistar.

- c. Gruppo Telmex. È di proprietà del Gruppo messicano Slim. Effettua in Cile servizi alle imprese, di telefonia fissa e di Internet a banda larga, attraverso Telmex; e servizi di telefonia cellulare attraverso il marchio Claro.
- d. VTR. È di proprietà della statunitense Liberty Media. Effettua in Cile servizi di televisione a pagamento, Internet a banda larga e telefonia locale, su rete di cavi coassiali, con orientamento preferenziale verso il mercato di persone. In termini di mercato e copertura di rete, è il secondo operatore di reti nel Paese.

LINK UTILI

- Ambasciata d'Italia in Cile www.ambsantiago.esteri.it
- Ufficio ICE (Sezione Promozione Scambi) www.ice.gov.it
- Camera di Commercio Italiana in Cile www.camit.cl
- Studio legale Porzio, Rios & Asociados / Prieto Y Cia. www.porzio.cl www.prieto.cl
- Ministero dell' Agricoltura www.minagri.gob.cl
- Ministero della Proprietà Nazionale www.bienes.cl
- Ministero dell'Economia e Turismo www.economia.cl
- Ministero della Pubblica Istruzione www.mineduc.cl
- Ministero delle Finanze www.minhda.cl
- Ministero della Mineria e dell'Energia www.minmineria.gob.cl
- Ministero delle Opere Pubbliche www.mop.cl
- Ministero della Pianificazione www.mideplan.cl
- Ministero degli Affari Esteri www.minrel.cl
- Ministero della Sanitá www.minsal.cl
- Ministero del Lavoro www.mintrab.gob.cl
- Ministero dei Trasporti e delle Telecomunicazioni www.mtt.cl

- Ministero della Difesa www.defensa.cl
- Ministero dell'Edilizia sociale www.minvu.cl
- Banca Centrale www.bcentral.cl
- Servizio delle Dogane www.aduana.cl
- Servizio delle Imposte Interne www.sii.cl
- Comitato Investimenti stranieri www.inversionextranjera.cl
- Corfo (Agenzia per lo Sviluppo) www.corfo.cl
- Prochile (Promozione Commercio Estero) www.prochile.cl
- Soprintendenza delle Banche www.sbif.cl
- Soprintendenza delle pensioni www.sap.cl
- Soprintendenza per la Borsa e le assicurazioni www.svs.cl
- Soprintendenza per i servizi sanitari www.siss.cl
- Soprintendenza per l'elettricità e i carburanti www.sec.cl
- Borsa Valori di Santiago www.bolsadesantiago.com
- Borsa Elettronica www.bolchile.cl
- Ufficio Concessioni delle Opere pubbliche www.concesiones.cl
- Procuratore Antitrust www.fne.cl
- Ufficio Marchi e Brevetti www.inapi.cl

Lamberto Maria Moruzzi, nasce a Bologna il 7 luglio 1974. Si laurea nel 1998 in Giurisprudenza all'Università LUISS di Roma.
Assistente giudiziario al Tribunale Militare di Sorveglianza, completa il biennio di pratica legale presso l'Ordine degli Avvocati di Bolzano, prima di entrare nella Carriera Diplomatica nel 2000. Con il Ministero degli Esteri si forma in Iran, a RaiNews24 e nella Direzione Generale per le Americhe. Lavora alla Direzione Generale Affari Culturali e successivamente come Vice Capo Segreteria del Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri. Nel 2004 viene inviato all'Ambasciata d'Italia in Egitto come Primo Segretario. Nel 2008 viene trasferito all'Ambasciata d'Italia in Cile come Capo dell'Ufficio Economico e Commerciale. Nel 2010 viene accreditato come Consigliere e Vice Capo Missione.

RAFAEL COVARRUBIAS PORZIO, nasce a Santiago il 6 dicembre 1967. Si laurea nel 1992 in Giurisprudenza alla Pontificia Universidad Católica de Chile.

Socio dello Studio Legale Porzio, Ríos & Asociados/Prieto y Cía a Santiago del Cile dal 2000, e' uno dei responsabili dell'area di Proprietà Industriale e Intellettuale (Marchi, Brevetti, Licensing, Diritto d'Autore). Professore di Diritto della Proprietà Industriale ed Intellettuale alla Pontificia Universidad Católica de Chile, e' Direttore (Member of the Board) e Tesoriere della Associazione Interamericana della Proprietà Intellettuale (ASIPI).

Av. Clemente Fabres 1050 - Santiago - Chile T. (562) 470 8400 www.ambsantiago.esteri.it PORZIO, RIOS & ASOCIADOS /PRIETO Y CIA.

Av. El Golf 40 piso 13 - Santiago - Chile T. (562) 729 0600 www.porzio.cl